

REGOLAMENTO DI ARBITRATO AIA 2008 (*)

INDICE

Art. 1 – Corte di arbitrato ed attività dell’AIA per lo svolgimento di procedimenti di arbitrato e di altri strumenti alternativi, finalizzati alla composizione di controversie	pag. 3
Art. 2 – Comitato permanente d’intervento	pag. 6
Art. 3 – Segreteria della Corte	pag. 6
Art. 4 – Effetti dell’accordo compromissorio	pag. 7
Art. 5 – Mancanza di accordo compromissorio AIA	pag. 9
Art. 6 – Domanda di arbitrato e diritti amministrativi di registrazione	pag. 9
Art. 7 – Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica	pag. 10
Art. 8 – Istanza per provvedimenti d’urgenza e diritti amministrativi d’intervento	pag. 12
Art. 9 – Comunicazione delle memorie e delle note scritte	pag. 12
Art. 10 – Termini	pag. 13
Art. 11 – Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato	pag. 14
Art. 12 – Nomina degli arbitri	pag. 16
Art. 13 – Nazionalità dell’arbitro	pag. 18
Art. 14 – Accettazione ed indipendenza dell’arbitro	pag. 18
Art. 15 – Ricusazione e sostituzione dell’arbitrato	pag. 19
Art. 16 – Controversie connesse	pag. 20
Art. 17 – Trasmissione del fascicolo all’arbitro	pag. 21
Art. 18 – Misure cautelari	pag. 21
Art. 19 – Provvedimenti d’urgenza	pag. 21
Art. 20 – Sede dell’arbitrato	pag. 22
Art. 21 – Lingua dell’arbitrato	pag. 22
Art. 22 – Norme per la pronuncia e disciplina legislativa e regolamentare applicabile	pag. 22
Art. 23 – Atto di missione dell’arbitro	pag. 24
Art. 24 – Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell’arbitro	pag. 25
Art. 25 – Regole di procedura	pag. 26
Art. 26 – Istruzione della controversia	pag. 26
Art. 27 – Udienza	pag. 27
Art. 28 – Termine per pronunciare il lodo	pag. 27

(*) In **grassetto** le modifiche apportate a seguito della riunione del 6 giugno 2007, presieduta dal Prof. Carmine Punzi, e della riunione del Consiglio Direttivo/Comitato Scientifico e Assemblea dell’A.I.A. del 31 luglio 2007.

Art. 29 – Accordo delle parti sulla composizione della controversia	pag. 28
Art. 30 – Lodi parziali e definitivi – modalità di deliberazione	pag. 29
Art. 31 – Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione dell'onorario e delle spese dell'arbitro	pag. 30
Art. 32 – Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento	pag. 31
Art. 33 – Responsabilità delle parti e funzione dell'AIA in materia di spese di arbitrato	pag. 31
Art. 34 – Redazione e comunicazione del lodo	pag. 31
Art. 35 – Custodia degli atti processuali	pag. 32
Art. 36 – Correzione ed integrazione del lodo	pag. 32
Art. 37 – Obbligo di osservanza e di riservatezza	pag. 33
Art. 38 – Regola generale	pag. 33
Art. 39 – Entrata in vigore e modificazione del Regolamento e della tariffa dei servizi arbitrali	pag. 33

Tariffa dei servizi arbitrali

REGOLAMENTO DI ARBITRATO AIA¹ 2008

Art. 1 - Corte di arbitrato ed attività dell'A.I.A. per lo svolgimento di procedimenti di arbitrato e di altri strumenti alternativi, finalizzati alla composizione di controversie².

(*) L'avvio della revisione dei Regolamenti di arbitrato A.I.A. ha avuto luogo a conclusione della riunione svoltasi presso la sede A.I.A. il 16 marzo 2007 presieduta dal Prof. Avv. Carmine Punzi, con l'indicazione che le proposte di revisione, già formulate in detta riunione e le altre che sarebbero state ricevute dall'A.I.A., sarebbero state ricomprese in una bozza predisposta dall'Avv. Fabrizio Marongiu Buonaiuti e coordinata dal Dr. Mauro Ferrante. Ha contribuito alla stesura della prima bozza del Regolamento l'Avv. Wally Ferrante, che ha tenuto conto delle innovazioni normative recate dal D.Lgs. n. 40/2006 nonché dal c.d. codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006). Sulla base delle osservazioni formulate dai partecipanti alla riunione, si è ritenuto opportuno predisporre un Regolamento unico, destinato ad applicarsi, in quanto pertinente, ad arbitrati tanto interni quanto internazionali, rituali e irrituali, avuto riguardo all'unificazione della disciplina legislativa della materia operata dal D.lgs. n. 40/2006, ed in particolare all'art. 832 che fa specifico riferimento all'arbitrato secondo regolamenti precostituiti. Si è anche tenuto conto della diversa lettura dell'art. 832, 4° comma, in base alla quale lettura il "divieto" previsto dal menzionato 4° comma di amministrare controversie tra i propri soci e terzi non soci non dovrebbe colpire organismi arbitrali quale quello costituito dall'A.I.A., né quelli esistenti in analoghe associazioni, quale quello amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale-I.C.C. che, per l'ampiezza dei suoi componenti – attualmente fanno parte della Corte I.C.C. 96 membri originari di Comitati Nazionali I.C.C. attivi nei 5 continenti – appronta meccanismi tali che, comunque, indipendentemente dai requisiti di indipendenza ed imparzialità che debbono possedere i membri stessi, prevedono cautele interne quali quelle dell'obbligo (monitorato) di astenersi dal partecipare alle riunioni rispetto alle quali singoli membri potrebbero essere ritenuti, sia pure indirettamente, e dal punto di vista di un terzo, portatori di interessi particolari nei confronti delle parti di un procedimento arbitrale amministrato dalla Corte I.C.C. Anche l'A.I.A., che amministra annualmente un numero di casi ben al di sotto di quelli amministrati dalla I.C.C., tenderebbe ad assumere analoghe garanzie supplementari nel funzionamento della Corte con il regolamento in corso di elaborazione e che per tale fine di assoluta imparzialità prevedrebbe l'aumento del numero dei componenti della Corte (da un massimo di 12 ad un massimo di 50). Si veda, a questo riguardo, la modifica proposta all'art. 12, con l'inserimento di un nuovo par. 3-ter, e la relativa nota.

La bozza è stata da ultimo riveduta a seguito delle conclusioni raggiunte nella riunione del Gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Avv. Carmine Punzi svoltasi il 6 giugno 2007, nella quale hanno svolto interventi: il Prof. Ferruccio Auletta, l'Avv. Andrea Carlevaris, il Prof. Diego Corapi, l'Avv. Wally Ferrante, il Prof. Andrea Giardina, il Prof. Giovanni E. Longo, l'Avv. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, l'Avv. Mario Mendicini, il Prof. Giorgio Meo, l'Avv. Marco Perrini, il Prof. Gian Luigi Tosato. Verrà in seguito valutata la possibilità di adottare un regolamento parallelo per i servizi di A.D.R., che possa ricomprendere procedimenti volti a risolvere situazioni di contrasto di interesse (senza escludere vere e proprie controversie) tra le parti, Regolamento che preferibilmente dovrebbe prevedere tempi limitati per comporre tali contrasti prevedendo inoltre l'arbitrato in difetto di accordo compositivo.

(°) Le note a piè di pagina riportate dalla presente bozza assolvono alla funzione di indicare l'origine delle osservazioni e le motivazioni a supporto delle modifiche proposte.

Le note non verranno riprodotte nella versione definitiva del nuovo Regolamento. Nondimeno, alcune osservazioni in esse contenute potranno essere ricomprese nella presentazione che accompagnerà il testo del Regolamento, come pure in un eventuale commentario del nuovo Regolamento, a cura dell'A.I.A.

Le modifiche proposte, che non abbiano formato oggetto di riserve da parte di altri intervenienti e che siano state ritenute provvisoriamente già utilizzabili, da parte del redattore del testo (Avv. Marongiu Buonaiuti) e da chi ne coordina l'approntamento (Dr. Ferrante), sono state direttamente inserite nel testo ed evidenziate come modifiche (mediante l'uso del carattere **grassetto**, per le integrazioni delle disposizioni esistenti, e delle parentesi quadre [...] nel caso di proposte di eliminazione).

¹ La precedente versione della bozza aggiungeva, tra parentesi, la precisazione: "nazionale, internazionale, estero". Tale precisazione, che perseguiva il fine di distinguere il testo in esame dalla parallela bozza di regolamento "nazionale" che era stata ugualmente presentata in occasione della riunione A.I.A. del 16 marzo, appare ora superflua, vista la scelta operata in favore dell'adozione di un unico Regolamento.

² Rubrica della norma modificata per tenere conto del ruolo della Corte d'arbitrato dell'A.I.A. con riguardo allo svolgimento anche di procedimenti alternativi all'arbitrato, rientranti sotto l'acronimo A.D.R. (*Alternative/Amicable Dispute Resolution*).

1. E' costituita presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.) una Corte di arbitrato.

La Corte non decide le controversie: essa amministra lo svolgimento di arbitrati in conformità del presente Regolamento.

La Corte, inoltre, su richiesta delle parti amministra arbitraggi, perizie contrattuali **ed altri procedimenti di composizione delle controversie o volti a prevenirne l'insorgenza (A.D.R./Alternative, Amicable Dispute Resolution)**³ - ispirandosi, nello stabilire le regole per il loro svolgimento, alle disposizioni del presente Regolamento o avvalendosi di regolamenti appositamente elaborati. **La Corte nomina o conferma, su richiesta delle parti o d'ufficio, arbitri, arbitratori, conciliatori e periti e svolge le altre funzioni previste dal Regolamento**⁴.

La Corte, su richiesta delle parti, svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione del Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Ove richiesta, la Corte può assistere le parti e l'arbitro per l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento secondo il Regolamento dell'UNCITRAL, alle condizioni di volta in volta da essa stabilite.

³ L'opportunità di un riferimento a procedimenti di A.D.R. ha formato oggetto di diverse osservazioni: Prof. Bernardini: Appare inopportuno inserire un riferimento al termine A.D.R. (*Alternative/Amicable Dispute Resolution*) direttamente nel testo del regolamento; Avv. Selvaggi: E' preferibile che il Regolamento sia unico per arbitrati esteri e nazionali, ma debba riguardare soltanto arbitrati rituali e non anche quelli irrituali; in tal caso, conterrà una norma di rinvio ad altri regolamenti, per le diverse forme di A.D.R. Si rimanda a quanto osservato *supra*, nota introduttiva e nota 1, con riferimento alla soluzione accolta nel senso di adottare un unico Regolamento di arbitrato A.I.A., destinato ad applicarsi, in quanto pertinente, ad arbitrati tanto nazionali quanto internazionali. E' auspicabile, secondo quanto osservato anche dal Dr. Ferrante nella riunione del 16 marzo, che il nuovo Regolamento possa avere la più ampia utilizzabilità possibile anche attraverso l'elaborazione di idonee clausole tipo. Per la stessa ragione, fintantoché non si proceda ad adottare un separato Regolamento A.I.A. per i servizi di A.D.R., non vi è motivo di eliminare ogni riferimento a tali procedimenti, considerato che i due Regolamenti tuttora vigenti prevedono che la Corte, su richiesta, può amministrare anche procedimenti conciliativi. Al riguardo, l'impiego dell'acronimo A.D.R., ormai molto noto, può apportare un tocco di modernità al servizio che, anche congiuntamente all'arbitrato, la Corte dell'A.I.A. può essere chiamata a rendere, consentendo, tra l'altro, di ricomprendere nel riferimento anche procedimenti non strettamente rientranti nel modello classico della conciliazione. Quanto all'oggetto dell'acronimo A.D.R., l'Avv. Perrini suggerisce di identificarlo come segue: "... arbitraggi, perizie contrattuali, **conciliazioni ed altri procedimenti volti a comporre le controversie o a prevenirne il loro insorgere...**"; fa inoltre presente che la lettera 'A' dell'acronimo A.D.R. è comunemente intesa come '**Alternative**' ma pure, secondo l'I.C.C., come '**Amicable**' ed inoltre, secondo altri, come '**Appropriate**' per dare maggiore rilevanza al fatto che, essendo ormai molteplici i mezzi per risolvere le controversie in modo alternativo ai tribunali statuali, tra questi, le parti dovrebbero optare per quello più appropriato alla controversia che li oppone.". Per quanto attiene invece alla disciplina dell'arbitrato irrituale – e le surrichiamate osservazioni dell'Avv. Selvaggi – non vi è ragione di discostarsi dalla soluzione adottata nel vigente Regolamento A.I.A. di arbitrato nazionale (art. 4.2), applicabile anche a quest'ultimo tipo di arbitrato, il quale, tra l'altro, forma ora oggetto di una previsione legislativa espressa nell'art. 808-ter c.p.c. Sarebbe del caso di segnalarlo a potenziali utenti dell'arbitrato A.I.A. (il che potrebbe essere fatto sia col corredare di apposite note le clausole tipo sia nella "presentazione" che accompagnerà il Regolamento) facendo presente che, in caso di ricorso all'arbitrato irrituale, sarebbe opportuno che la sede sia fissata in Italia al fine di evitare la sottoposizione del procedimento ad una disciplina processuale che non contempli tale tipo di arbitrato. (Nota redazionale).

⁴ Il testo del secondo e terzo paragrafo dell'art. 1.1 sono stati così riformulati a seguito della riunione del Gruppo di lavoro svoltasi il 6 giugno 2007, in base alla soluzione prospettata dal Prof. Punzi nelle sue osservazioni e proposte presentate nella riunione stessa. V. anche le osservazioni e modifiche suggerite dal Prof. Punzi *sub* artt. 6.2-n), 7.2-m), 9.5 nonché *sub* art. 37 che interessano tutti coloro che intervengono in procedimenti amministrati dall'A.I.A.

2. La Corte, quando sussistano gravi ragioni di opportunità, può stabilire, senza obbligo di darne motivazione, di astenersi dal prestare la propria opera ai fini di cui sopra, senza che ciò pregiudichi la validità **dell'accordo compromissorio o delle altre pattuizioni**⁵ tra le parti.
3. La Corte è composta di non meno di tre e non più di **venticinque**⁶ membri: essi sono nominati dal Consiglio dell'A.I.A. che provvede altresì alla nomina, fra di essi, del Presidente e, ove lo ritenga opportuno, di uno o più Vice-Presidenti. I componenti della Corte durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i compiti spettantigli in base al successivo punto 4.
4. I compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte possono essere assolti dal **suo** Presidente, o da chi ne fa le veci, ovvero, su decisione del Presidente stesso⁷, da uno o **più**⁸ componenti della Corte⁹.
5. La Corte, **con la partecipazione di almeno tre**¹⁰ **dei suoi membri**, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. La Corte, su disposizione del **suo** Presidente, può deliberare per corrispondenza, a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Nel caso in cui l'A.I.A. venga richiesta di nominare un arbitro o un esperto o di svolgere un'attività di ausilio per lo svolgimento di procedimenti arbitrali o **di composizione e prevenzione delle controversie e divergenze**¹¹, anche al di fuori del Regolamento di arbitrato

⁵ Secondo quanto rilevato nel corso della riunione A.I.A. del 6 giugno 2007, non è apparso opportuno adottare l'espressione, ripresa dalla terminologia utilizzata dal c.p.c. come modificato dal D.lgs. n. 40/2006, "**della convenzione d'arbitrato**", come era stato proposto dal Prof. Bernardini nelle sue osservazioni. Nel senso dell'opportunità di mantenere una formulazione ampia, non necessariamente corrispondente a quella adottata dal codice di rito, quale "**accordo compromissorio o altre pattuizioni tra le parti**", si era già pronunciato il Prof. Punzi nella riunione del 16/03, tenendo conto anche del fatto che, come da lui stesso sottolineato in PUNZI C., *Luci ed ombre nella riforma dell'arbitrato*, in *Atti del del Convegno Avvocatura dello Stato-A.I.A. del 5 dicembre 2006*, in corso di pubblicazione a cura dell'A.I.A., par. 31, p. 8 del dattiloscritto, "la convenzione d'arbitrato" può confondersi con il contratto d'arbitrato, stipulato tra le parti e gli arbitri, il quale è da tener ben distinto dall'accordo compromissorio, anche qualora l'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri si manifesti mediante la sottoscrizione da parte di essi dell'accordo intercorso tra le parti.

⁶ I Regolamenti A.I.A. vigenti prevedono un numero massimo di 12 membri.

⁷ Nel corso della riunione del Gruppo di lavoro svoltasi presso la sede A.I.A. il 6 giugno 2007, in considerazione dell'aumentato numero dei componenti della Corte, si è ritenuto opportuno eliminare l'inciso "in seduta plenaria".

⁸ Modificato recependo osserv. Prof. Longo in riunione 16/03.

⁹ Osserv. Prof. Longo: Art. 1, nn. 4 e 5: proporrei la seguente formulazione: "4. I compiti che il Regolamento attribuisce alla Corte possono essere assolti dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o da uno o più suoi componenti – da lui designati – ovvero dalla Corte in seduta plenaria". "5. La Corte, in seduta plenaria, delibera con la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti, ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci". V. note 4, 7, 14, 15, 16 e 17.

¹⁰ I Regolamenti A.I.A. vigenti richiedono la partecipazione di almeno metà dei membri della Corte. L'indicazione di un numero minimo di tre componenti, apparentemente esiguo, appare giustificata in attesa che abbia luogo l'effettivo aumento del numero di componenti della Corte (osserv. Dr. Ferrante rispetto a suggerimenti del Prof. Longo e di altri intervenienti, riunione 16/03).

¹¹ Inciso inserito al fine di tenere conto del ruolo della Corte di arbitrato dell'A.I.A. in relazione allo svolgimento di altro tipo di procedimenti volti alla composizione delle controversie, rientranti sotto l'acronimo A.D.R. In occasione della riunione A.I.A. del 16 marzo, è stata proposta dal Prof. Longo una sostituzione dell'inciso "di composizione delle controversie/divergenze" con: "**di composizione o prevenzione delle controversie**", al fine di evitare il ricorso all'espressione atecnica "divergenze", della cui esatta portata si interroga anche il Prof. Bernardini nelle proprie osservazioni. Osserv. Avv. Perrini: Al 2° e 3° rigo può essere utilizzata la dizione "...**e di composizione e prevenzione delle controversie**...", in modo tale che vi sia simmetria con l'art. 1.1, in cui si parla dei vari procedimenti volti a comporre e prevenire le controversie, optando, inoltre, per il termine "controversie", che pare più appropriato di quello

A.I.A., la Segreteria della Corte fissa i diritti dovuti tenuto conto della tariffa dei servizi arbitrari¹², **ferma restando la determinazione delle spese di arbitrato ad opera della Corte ai sensi degli articoli 31 e 32.**

Art. 2 - Comitato permanente d'intervento

1. E' costituito presso l'A.I.A. un Comitato permanente d'intervento, con il compito di emettere i provvedimenti di cui all'articolo 19, nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale.
2. Il Comitato è composto di sei membri, nominati dal Consiglio dell'A.I.A., che provvede altresì alla nomina, fra **di essi**, del **suo** Presidente¹³.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla scadenza del termine, ciascun componente resta in carica per tutto il tempo necessario per portare a conclusione i propri compiti relativamente alle questioni pendenti davanti al Comitato.

3. Le funzioni del Comitato possono essere esercitate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ovvero, su decisione del Presidente stesso, dal Comitato¹⁴ o da uno dei suoi membri. Il Comitato¹⁵, **con la partecipazione di almeno tre componenti**¹⁶, delibera a maggioranza; **in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci**¹⁷.

Art. 3 - Segreteria della Corte

La Segreteria, costituita presso la sede dell'A.I.A., è diretta da un Segretario Generale; essa coadiuva la Corte ed il Comitato permanente d'intervento nello svolgimento delle loro funzioni ed esplica gli altri compiti diretti all'applicazione del Regolamento.

delle semplici “divergenze”, che in quanto tali non assumono quel rango di lite giuridica da dover essere risolte o composte o prevenute rispettivamente attraverso un arbitrato, una conciliazione o altro tipo di procedimento. Al riguardo si osserva che divergenze, ovvero contrasti – che in quanto tali possono non assumere i caratteri di “lite giuridica” – ben possono essere devoluti a un terzo chiamato a dirimerli anche in modo vincolante come pure possono formare oggetto di un arbitrato o di un arbitraggio anziché di un arbitrato V. CORAPI D., *Note sull'art. 37 del D.Lgs. 17.01.03, n. 5, in Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie*, a cura dell'A.I.A. (Nota redazionale).

¹² Osserv. Prof. Longo: Art. 1, n. 7: proporrei la seguente formulazione del secondo, terzo e quarto rigo: **“anche al di fuori del Regolamento di arbitrato A.I.A. un’attività di ausilio per lo svolgimento di procedimenti arbitrari o altri procedimenti, indicati dal quarto comma del n.1, la Segreteria della Corte fissa ...”**

¹³ Osserv. Prof. Longo: Art. 2, n. 2, primo comma : per le ragioni già esposte nella riunione di venerdì 16 marzo (e che vedo coincidere con quelle sottese alle osservazioni Bernardini) proporrei la seguente formulazione: “Il Comitato si compone di tre membri e di tre supplenti, nominati dal Consiglio dell’A.I.A., cui spetta altresì provvedere alla nomina, fra i membri, del Presidente, e in seduta plenaria delibera a maggioranza, con il numero invariabile di tre votanti”. V. la modifica proposta *infra*, par. 3, nonché note 14, 15, 16 e 17.

¹⁴ Nel corso della riunione del Gruppo di lavoro tenutasi il 6 giugno 2007, si è deliberato di omettere l’inciso “in seduta plenaria”, in quanto incompatibile con la previsione, nel contempo introdotta a scopo di semplificazione procedurale, per cui il Comitato potrà deliberare con la partecipazione di tre componenti.

¹⁵ V. nota prec.

¹⁶ L’uso dell’espressione “componenti”, inserita nella versione precedente della bozza, mirava ad indicare che essi potevano essere costituiti da membri effettivi, ovvero da supplenti secondo le circostanze, come concordato dalla maggioranza dei presenti alla riunione A.I.A. del 16/03, a seguito delle osserv. Prof. Longo – v. *supra*, par. 2 – e Prof. Bernardini. Nel successivo esame della questione avutosi nella riunione del Gruppo di lavoro del 6 giugno 2007, si è ritenuto preferibile omettere la distinzione tra membri effettivi e supplenti, essendo apparso sufficiente prevedere che il comitato è atto a deliberare con la presenza di tre membri (Nota redazionale).

¹⁷ E’ stata accolta la proposta del Prof. Longo di sopprimere l’ultima parte della norma quale risultava dalla bozza precedente (da **“Il comitato in seduta plenaria”**, sino alla fine).

Art. 4 - Effetti dell'accordo compromissorio¹⁸

1. La Corte presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) **redatto per iscritto**¹⁹, che faccia riferimento all'arbitrato A.I.A. ovvero quando le parti facciano concorde richiesta scritta di arbitrato A.I.A.
2. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio che consiste soltanto nell'espressione "arbitrato A.I.A.", o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità **della disciplina legislativa e regolamentare applicabile**²⁰; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata "lodo") avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti²¹, qualora la volontà delle parti sia

¹⁸ Appare opportuno, al riguardo, dare conto di una recente proposta di modifica dell'art. 819-ter, 1° comma, c.p.c., contenuta in uno Schema di disegno di legge recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile*", approvato in data 16 marzo 2007 dal Consiglio dei Ministri, all'art. 46:

"1. All'articolo 819-ter, primo comma, del codice di procedura civile il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44"."

Nello stesso Schema di disegno di legge è contenuta anche una proposta di modifica dell'art. 44 c.p.c., all'art. 5: "1. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 44. (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*).

L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale, e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado, si propone dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile"."

¹⁹ L'Avv. Paolo Emilio Ferreri raccomanda che nell'art. 4.1 sia previsto che l'accordo compromissorio sia fatto per iscritto; il Prof. Punzi, rilevato che ciò è conforme alla disciplina legislativa vigente nell'ordinamento italiano e risponde ad una prassi lungamente diffusa, condivide, anche per ragioni di chiarezza, la raccomandazione dell'Avv. Ferreri di inserire nell'art. 4.1 la prescrizione che l'accordo compromissorio è redatto per iscritto. V. anche nota 40 nonché *sub* artt. 6.2-n), 7.2-m), 9.5 e 37.

²⁰ Secondo quanto osservato dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione A.I.A. del 16/03, appare preferibile evitare riferimenti nel testo del regolamento a specifiche disposizioni legislative italiane, che renderebbero problematica l'applicazione del regolamento in relazione ad arbitrati aventi sede all'estero.

²¹ La norma intende fare riferimento all'arbitrato libero o irrituale, cui fa ora riferimento l'art. 808-ter c.p.c.. Secondo quanto osservato da diversi partecipanti alla riunione del 16/03, appare tuttavia preferibile evitare riferimenti nel testo del regolamento a specifiche disposizioni legislative italiane, secondo quanto osservato *supra*. Si veda, a questo riguardo, la soluzione adottata *infra*, *sub* art. 20. Osserv. Avv. Perrini: Per maggiore evidenza (soprattutto per la parte straniera che si trovi ad utilizzare il Regolamento) potrebbe essere previsto un comma specifico in cui inserire la previsione sull'arbitrato irrituale, ora presente dal 4°ultimo rigo in poi ("...; si fa luogo ... disposizione di legge"). In tal modo, si minimizzerebbe la possibile confusione tra i due modelli di arbitrato (ora previsti in un unico comma) e l'operatore (soprattutto straniero) avrebbe maggiormente chiara la differenza e la portata dell'arbitrato irrituale, al quale può ricorrere attraverso l'uso di una specifica espressione al momento della redazione della convenzione arbitrale, che darà poi luogo ad un lodo con efficacia solo contrattuale. Ciò per evitare che l'operatore straniero, che si trovi a redigere la clausola in una lingua straniera ed abbia scarsa dimestichezza concettuale con i due tipi di arbitrato, finisca per ottenere un lodo irrituale (non voluto al momento della conclusione della convenzione arbitrale) che risenta delle difficoltà di riconoscimento ed esecuzione ai sensi della Convenzione di New York del 1958.

chiaramente espressa in tal senso **per iscritto**²², **salvo che ciò sia escluso in base alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile**^{23 24}.

3. Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato A.I.A., si impegnano ad eseguire **il lodo e gli altri provvedimenti degli arbitri**²⁵, **ad accettare ed eseguire le decisioni della Corte d'arbitrato, anche relative alle spese del procedimento ed agli onorari degli arbitri**²⁶, **nonché ad astenersi dal chiedere al giudice ordinario la decisione nel merito della controversia**²⁷ **in caso di annullamento del lodo, salvo che tale annullamento sia stato pronunciato dall'autorità giudiziaria per motivi attinenti alla nullità o all'inefficacia dell'accordo compromissorio o per avere il lodo pronunciato fuori dai limiti di tale accordo**²⁸.

²² Inciso aggiunto secondo quanto osservato dal Prof. Bernardini in relazione alla riunione del 16/03.

²³ Inserito recependo le osserv. Prof. Auletta: art. 4.2 = "salvo che ciò sia escluso per espressa disposizione di legge", suggerisco, al posto di "legge", "**norma di diritto**" (sussistono infatti molte fonti non primarie che hanno il contenuto specificamente rilevante; si possono vedere elencate da Tenella Sillani, *L'arbitrato di equità*, Giuffrè, 2006, 11); di conseguenza occorre adeguare l'art. 6.2., lett. d), l'art. 7.2, lett. c), l'art. 22.1 e 23, lett. g). La formulazione adottata nel testo appare ricomprendere in una nozione unitaria di sufficiente ampiezza norme di natura sia legislativa sia regolamentare (N.d.R.).

²⁴ Il paragrafo 2 dell'art. 4 non figura nel Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale. Nondimeno, ne appare opportuno l'inserimento, alla luce tanto della disciplina recata dal D.lgs. n. 5/2003 con riferimento alla materia societaria, la quale si presenta basata sul modello dell'arbitrato rituale, quanto, ancor più, del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 14 maggio 2005 n. 80 con riguardo alla nuova disciplina dell'arbitrato, il quale, pur contemplando in un'apposita norma – l'art. 808-ter – la possibilità per le parti di ricorrere all'arbitrato irrituale, nel richiedere a tal fine una disposizione espressa per iscritto conferma il carattere eccezionale di tale scelta. Appare pertanto in linea con tale orientamento normativo la presenza all'interno del regolamento di arbitrato A.I.A. di una disposizione che chiarisca che, in assenza di espressa previsione delle parti in proposito, l'accordo compromissorio della parti si riferisce ad un arbitrato rituale destinato a concludersi con lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva. Appare inoltre opportuno ricordare che la scelta delle parti in favore dell'arbitrato irrituale rimane preclusa nei casi in cui la legge imponga espressamente il ricorso all'arbitrato rituale, con particolare riferimento all'art. 6, par. 2, l. 21 luglio 2000, n. 205, che prevede che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possano essere deferite unicamente ad arbitrato rituale di diritto, e all'art. 5, comma 16-sexies, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che nei giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici si debbano applicare, salve le disposizioni speciali richiamate, le norme del codice di procedura civile, con ciò implicitamente escludendo l'opzione a favore dell'arbitrato irrituale (Nota redazionale).

²⁵ Nella riunione del Gruppo di lavoro del 6 giugno 2007 si è deliberato di sostituire l'espressione "decisioni" in proposito recata dai Regolamenti A.I.A. vigenti con la presente formulazione, indicata dal prof. Punzi, al fine di precisare meglio la portata dell'obbligo che incombe alle parti.

²⁶ Inciso aggiunto, secondo quanto proposto dal Prof. Punzi, in occasione della riunione del 6 giugno 2007, al fine di prevenire l'insorgere di contestazioni relativamente alle spese e all'onorario degli arbitri innanzi al giudice ordinario in base all'art. 814 c.p.c..

²⁷ Frase riformulata secondo quanto deciso nella riunione del 6 giugno, in base alla proposta del Prof. Punzi.

²⁸ Si intende fare riferimento ai motivi di nullità contemplati dall'art. 829, 1° comma, n. 1 e n. 4, c.p.c.. Per quanto in relazione a tali motivi di nullità la pronuncia della Corte d'appello sul rescissorio non sia prevista dal testo dell'art. 830 c.p.c., la possibilità per le parti di richiederla appare dover essere prevista per ragioni di ordine sistematico, considerato che tanto nel caso di cui al n. 1 – nullità della convenzione arbitrale – quanto nel caso contemplato dalla prima parte del n. 4 – l'aver gli arbitri pronunciato su questioni esorbitanti dai limiti della convenzione arbitrale o su materia non compromettibile – gli arbitri non potrebbero comunque pronunciare sul rescissorio – conformemente a quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 830, comma 3, il quale prevede che quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applichi la convenzione d'arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua nullità o inefficacia, motivo di nullità previsto, appunto, dall'art. 829, comma 1, n. 1. La medesima esigenza non pare sussistere con riguardo all'ipotesi di nullità contemplata nella seconda parte dell'art. 829, comma 1, n. 4, vale a dire ove il lodo abbia "deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso". Una tale ipotesi appare suscettibile di verificarsi anche ove il lodo avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare sull'esistenza di motivi di rito atti a precludere la pronuncia sul merito, ad esempio per un vizio del procedimento di nomina degli arbitri, che potrebbe comunque essere sanato in un nuovo procedimento arbitrale. Il Prof. Auletta (osservazioni dell'11 maggio) ha proposto la seguente formulazione dell'inciso in questione: "**salvo il caso di annullamento intervenuto per motivi attinenti all'invalidità o all'inefficacia dell'accordo compromissorio o per avere il lodo pronunciato fuori dei limiti dell'accordo, ovvero in ogni altro caso in cui risulti l'invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato** (ovvero, secondo l'opzione terminologica adottata nel regolamento, *dell'accordo compromissorio*).” La formulazione che si propone nel testo – a seguito anche delle ulteriori osservazioni successivamente formulate dal Prof. Bernardini, dal Prof. Corapi, dall'Avv.

4. In presenza di una manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo compromissorio o di sua inoperatività nei confronti dell'A.I.A., la Corte informa le parti che l'arbitrato di cui al presente Regolamento non può aver luogo.
5. Dopo che gli è stato trasmesso il fascicolo, spetta all'arbitro decidere sulla propria competenza²⁹.

Art. 5 - Mancanza di accordo compromissorio A.I.A.

Qualora non esista tra le parti un accordo compromissorio o **qualora** esso non faccia riferimento all'A.I.A., la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato A.I.A. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro 60 giorni dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato A.I.A. non può aver luogo.

Art. 6 - Domanda di arbitrato e diritti amministrativi di registrazione

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato dell'A.I.A. deve far pervenire alla Segreteria, nonché alla controparte, la propria domanda e la documentazione appresso indicata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabilito dall'articolo 9 e deve provvedere – secondo quanto stabilito dall'articolo 11 – al pagamento dei diritti di registrazione fissati nella tariffa dei servizi di arbitrato.
2. La domanda contiene:
 - a) il nome e l'indirizzo delle parti (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
 - b) il testo dell'accordo compromissorio, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato A.I.A.;
 - c) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato (rituale o irrituale, **avuto riguardo all'art. 4, par. 2³⁰**), sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12, per la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale;
 - d) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o – **nei casi in cui ciò non sia escluso in base alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile^{31 32}** – di equità e, nel caso di

Perrini come pure dal Prof. Auletta – riflette la soluzione proposta dal Prof. Punzi nella stessa riunione del 6 giugno 2007.

²⁹ Osserv. Avv. Selvaggi: La competenza del collegio dopo la sua costituzione è esclusiva; la Corte ha funzioni di assistenza e di controllo. Le eventuali ordinanze sulla proroga del termine per la pronuncia di lodo devono essere autorizzate dalla Corte. V. art. 28.

³⁰ Appare opportuno inserire un richiamo alla norma dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la quale chiarisce che, in assenza di espressa indicazione in contrario, le parti si presumono avere optato per l'arbitrato rituale, l'opzione per l'arbitrato irrituale essendo peraltro preclusa ove la legge, come nei casi indicati, imponga la scelta dell'arbitrato rituale. Osserv. Avv. Selvaggi: La presentazione all'A.I.A. della domanda di arbitrato senza altre dichiarazioni implica l'applicazione del presente regolamento. Se le parti chiedono arbitrato irrituale, si applicherà il regolamento relativo. (V. *supra*, osserv. *sub* art. 1, par. 3) Il dissenso delle parti sulla natura dell'arbitrato sarà risolto dagli arbitri con pronuncia sulla interpretazione dell'accordo compromissorio. Osserv. Avv. Perrini: Ove l'art. 4, 2, venisse scisso in due paragrafi o commi (uno sull'arbitrato rituale e l'altro sull'arbitrato irrituale, cfr. osserv. *sub* art. 4, 2), correlare il rinvio ad esso negli articoli sotto osservazione.

³¹ Cfr. *supra*, osserv. Prof. Auletta *sub* art. 4.2.

pronuncia di diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito, nei limiti in cui tale indicazione può essere liberamente effettuata³³; inoltre, ove del caso, le opportune precisazioni con riguardo alla lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 ed alle modalità di deliberazione del lodo³⁴, tenuto conto della disciplina legislativa o regolamentare applicabile³⁵, ove tali indicazioni non siano già contenute nell'accordo compromissorio.³⁶

- e) l'esposizione dei fatti e la precisazione delle pretese, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
- f) l'indicazione delle prove richieste;
- g) l'elenco dei documenti allegati;
- h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della domanda alla controparte;
- i) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;
- l) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
- m) l'indicazione degli estremi del versamento dei diritti di registrazione previsti dall'articolo 11;
- n) l'accettazione della parte attrice dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto *sub* art. 4.3.**

Art. 7 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale e replica

1. La parte convenuta ha – salvo quanto previsto all'articolo 5 – un termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare alla Segreteria ed alla controparte la propria risposta,

³² Con particolare riferimento all'art. 6, par. 2, l. 205/2000, che, come già osservato, prevede il ricorso all'arbitrato rituale di diritto per le controversie prese in considerazione dalla norma, ed all'art. 36, par. 1, del D.lgs. n. 5/2003, il quale, con riferimento alle controversie societarie, prevede l'obbligo per gli arbitri di decidere secondo diritto, con lodo impugnabile per nullità per violazione di regole di diritto, ove gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni pregiudiziali non compromettibili.

³³ Da notare che la nuova disciplina dell'arbitrato, quale risulta dal decreto legislativo n. 40/2006, nel realizzare, conformemente alle disposizioni della legge delega, un'unificazione della disciplina dell'arbitrato sopprimendo il capo specifico (artt. 832-838) dedicato all'arbitrato internazionale, non reca una disposizione corrispondente all'abrogato art. 834 c.p.c.. Pertanto – salva un'auspicabile modifica che possa ripristinare, con riferimento ai rapporti che presentino carattere internazionale, una previsione nello stesso senso della norma ora richiamata – i limiti alla scelta di legge ad opera delle parti saranno dati dalla ordinaria disciplina internazionalprivatistica relativa alla materia considerata, nella specie, con riguardo alla materia contrattuale, dall'art. 3 della convenzione di Roma del 1980. L'inciso è stato modificato in questi termini a seguito delle osservazioni del Prof. Bernardini in relazione alla riunione A.I.A. del 16/03 (punto 11), condivise dal Prof. Longo. Al riguardo, nella medesima riunione è stato proposto dal Prof. Punzi di fare direttamente riferimento alle convenzioni internazionali applicabili in materia. Tuttavia, la prospettiva dell'emanazione di regolamenti comunitari concernenti la legge applicabile tanto alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), quanto alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), rende consigliabile adottare una formulazione più generica (Nota redazionale).

³⁴ Tratto dall'art. 6, par. 2, lett. d), del Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale.

³⁵ Appare opportuno sostituire con un generico riferimento alla disciplina processuale applicabile, secondo quanto osservato in precedenza, il richiamo che la precedente versione della bozza operava all'art. 816, terzo comma, c.p.c..

³⁶ Le precisazioni che figurano nell'inciso tra parentesi quadre appaiono superflue secondo quanto osservato dal Prof. Bernardini in relazione alla riunione del 16/03, vista la disciplina contenuta in proposito nell'attuale art. 823 c.p.c.. Osserv. Avv. Selvaggi: E' opportuno precisare: a) che la disposizione si applica quando le dichiarazioni richieste non sono già contenute nella convenzione arbitrale; b) che le dichiarazioni contenute in atti di parte, divengono vincolanti soltanto se conformi.

completa della documentazione allegata, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti dall'articolo 9³⁷.

2. La risposta contiene:

a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);

b) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato, **avuto riguardo all'art. 4, par. 2³⁸**, sulla sede dell'arbitrato e sul numero degli arbitri nonché le determinazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 12, per la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale;

b-1) **l'adesione³⁹** all'eventuale invito della controparte di cui all'art. 6.2 b), **da effettuarsi nel termine di cui all'art. 5⁴⁰**;

c) la precisazione se sia richiesta una pronuncia di diritto o – **nei casi in cui ciò non sia escluso in base alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile^{41 42}** – di equità, e, **nel caso di pronuncia di diritto, l'indicazione delle regole di diritto applicabili al merito, nei limiti in cui tale indicazione può essere liberamente effettuata⁴³**; inoltre, ove del caso, le opportune precisazioni con riguardo alla lingua dell'arbitrato ai sensi dell'art. 21 ed alle modalità di deliberazione del lodo⁴⁴, tenuto conto della disciplina legislativa o regolamentare applicabile, ove tali indicazioni non siano già contenute nell'accordo compromissorio⁴⁵.

d) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;

³⁷ Al riguardo, sono state espresse alcune osservazioni nel senso dell'opportunità di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui la parte convenuta si rifiuti di partecipare all'arbitrato. Tra queste, l'Avv. Perrini proponeva di inserire un art. 7, 1-bis del Regolamento, così formulato: **“Qualora la parte convenuta si astenga dal depositare la propria risposta e non partecipi all'arbitrato, questo proseguirà anche in sua assenza”**. Aderisce a tale proposta il Prof. Bernardini. Osserva nondimeno il Prof. Corapi che una tale modifica non appare opportuna, in quanto, da un parte, non vi è necessità di stabilire espressamente nel regolamento che il procedimento arbitrale potrà proseguire anche in assenza della parte convenuta e, dall'altra, deve essere pur sempre tenuto presente che la parte convenuta potrà decidere di partecipare al procedimento arbitrale in un secondo momento, salvo, ovviamente, l'effetto di eventuali preclusioni e/o decadenze. Nella riunione del 6 giugno 2007 si è deliberato, sulla base di quanto osservato dal Prof. Punzi, di inserire una modificazione nell'art. 9, par. 5 (v. infra), nel senso che le comunicazioni alle parti, avvenute in conformità a quanto disposto dalla norma, si considerano come avvenute validamente anche se le parti rimangono volontariamente assenti dal procedimento.

³⁸ Così come per l'indicazione del contenuto della domanda, di cui all'articolo precedente, si ritiene opportuno un richiamo all'art. 4, par. 2, del regolamento, in cui si chiarisce che, in assenza di apposita indicazione in contrario, si debba ritenere che le parti abbiano optato per l'arbitrato rituale, l'opzione dell'arbitrato irrituale essendo, peraltro, preclusa ove la legge, come nei casi indicati, imponga il ricorso all'arbitrato rituale (Nota redazionale). Osserv. Avv. Selvaggi: come sopra, *sub* art. 6, par. 2, c). Osserv. Avv. Perrini: Ove l'art. 4, 2, venisse scisso in due paragrafi o commi (uno sull'arbitrato rituale e l'altro sull'arbitrato irrituale, cfr. *supra*, osserv. *sub* art. 4, 2 – n.d.r.), correlare il rinvio ad esso negli articoli sotto osservazione.

³⁹ Secondo quanto osservato dal Prof. Longo nella riunione del Gruppo di lavoro del 6 giugno 2007, appare opportuno sostituire l'espressione “la risposta” contenuta nel testo dei Regolamenti vigenti con “l'adesione”, a fini di maggiore chiarezza del testo e di migliore coordinamento con l'*incipit* della norma (La risposta contiene...).

⁴⁰ Inciso inserito recependo le osserv. Avv. Perrini: Andrebbe operato un rimando oltre che all'art. 6, 2 b), anche all'art. 5, per l'indicazione del termine rilevante entro cui accettare l'arbitrato A.I.A. Crederei opportuno anticipare il concetto di ‘eventuale’ all'adesione della parte chiamata in arbitrato piuttosto che alla domanda di arbitrato. Il riferimento all'art. 5 assume la funzione di rendere più certo possibile al convenuto quanto tempo abbia effettivamente a sua disposizione per svolgere validamente una tale attività.

⁴¹ Cfr. *supra*, osserv. Prof. Auletta *sub* art. 4.2.

⁴² Si veda quanto osservato *supra*, con riguardo all'art. 6, par. 2, *sub* d).

⁴³ Si veda quanto osservato *supra*, con riguardo all'art. 6, par. 2, *sub* d).

⁴⁴ Tratto dall'art. 6, par. 2, lett. d), del Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale.

⁴⁵ Si vedano le osservazioni Prof. Bernardini e Avv. Selvaggi, *supra*, *sub* art. 6, par. 2, lett. d).

e) l'eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti e precisazione delle pretese relative, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;

f) l'indicazione delle prove richieste;

g) l'elenco dei documenti allegati;

h) l'indicazione degli estremi della comunicazione della risposta alla controparte;

i) il nome e l'indirizzo del rappresentante nell'arbitrato, precisandone i poteri, e del difensore, se nominato;

l) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;

m) l'accettazione della parte convenuta dell'obbligo di osservare le prescrizioni del Regolamento, ivi compreso quanto previsto *sub* art. 4.3.

3. La parte attrice, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla riconvenzionale, comunicandola alla Segreteria ed alla controparte, secondo le modalità e nel numero di esemplari stabiliti nell'articolo 9.

Art. 8 - Istanza per provvedimenti d'urgenza e diritti amministrativi d'intervento

1. Prima della costituzione dell'organo arbitrale ed in presenza di una domanda per arbitrato A.I.A., la parte che vi abbia interesse può rivolgere istanza al Comitato permanente d'intervento per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo 19.

L'istanza debitamente motivata e documentata dev'essere indirizzata alla Segreteria, in quadruplica copia, unitamente agli estremi del versamento dei diritti d'intervento previsti dalla tariffa dei servizi di arbitrato.

2. Dopo la costituzione dell'organo arbitrale, l'istanza dev'essere indirizzata a ciascuno degli arbitri, con copia alla Segreteria.

Art. 9 - Comunicazione delle memorie e delle note scritte

1. La domanda di arbitrato, la risposta e la replica, con la documentazione allegata, devono essere inviate alla Segreteria – in tanti esemplari quanti sono gli arbitri, più uno – nonché alla controparte; in caso di indeterminatezza del numero degli arbitri, e sino a quando questa permane, l'invio alla Segreteria – fatte salve successive integrazioni – viene effettuato in duplice esemplare.
2. Se la documentazione dell'una o dell'altra parte appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte interessata a provvedere.
3. Dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro, le parti gli inviano direttamente tutte le memorie e note (se più sono gli arbitri, l'invio va fatto direttamente a ciascuno di essi), trasmettendone copia

alla controparte nonché alla Segreteria, alla quale l'arbitro fa pervenire copia delle proprie comunicazioni alle parti o ad altri eventuali destinatari.

4. L'invio dell'istanza per provvedimenti d'urgenza è disciplinato dall'articolo 8.
5. Le comunicazioni delle parti, **anche se rimaste volontariamente assenti dal procedimento dei loro difensori⁴⁶**, della Corte, della Segreteria, dell'arbitro, **del conciliatore come pure dei consulenti tecnici e dei periti** sono eseguite validamente **anche⁴⁷** se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, inclusa la spedizione a mezzo di corriere privato, **salvi i casi in cui, per disposizione di legge o per volontà delle parti, ne sia richiesta la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario⁴⁸**. Ai fini del rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento vale la data di spedizione, **ovvero, ove del caso, la data di consegna all'autorità competente per la notificazione⁴⁹(*)**.

(*)Tutti coloro che siano incaricati dalla Corte, dalla sua Segreteria, dalle parti o dall'arbitro di intervenire in un procedimento amministrato dall'A.I.A., sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione del seguente tenore: “Il sottoscritto, nell'accettare l'incarico conferitogli, dichiara di ben conoscere il contenuto del Regolamento di arbitrato A.I.A., di averne ricevuto copia e si impegna ad osservare le prescrizioni e formalità, nonché gli obblighi che il Regolamento prevede.”⁵⁰

Art. 10 - Termini

I termini stabiliti nel presente Regolamento, **ovvero dagli arbitri nel corso del procedimento,⁵¹** possono essere prorogati, secondo le rispettive competenze, dalla Corte o dalla Segreteria, d'ufficio o su motivata richiesta della parte o dell'arbitro. **Le conseguenze negative dell'accoglimento totale o parziale dell'eventuale proroga dei termini potranno essere valutate al fine della determinazione delle spese del procedimento⁵².**

⁴⁶ Inciso (unitamente all'estensione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche ad altri soggetti che intervengano nei procedimenti arbitrali od alternativi per la composizione di controversie/divergenze) aggiunto su suggerimento del Prof. Punzi a seguito della riunione del 6 giugno 2007, anche al fine di chiarire (si veda *supra*, sub art. 7.1, nota 40) che l'eventuale mancata partecipazione delle parti al processo arbitrale non ne ostacola lo svolgimento, purché le notificazioni e comunicazioni alle parti che rimangano assenti siano avvenute regolarmente.

⁴⁷ Parola inserita a seguito delle osservazioni del Prof. Punzi in data 23/07/2007, in luogo dell'inciso precedentemente inserito dai redattori del testo, che era così formulato: – ove si ponga il rispetto del principio del contraddittorio (*) –. Seguiva una nota così concepita: (*) o sussistano altre esigenze quale quella delle difficoltà attinenti alla consegna al destinatario secondo le modalità stabilite caso per caso.

⁴⁸ Inciso inserito riflettendo quanto osservato dal Prof. Luiso nel proprio commento *Il nuovo regolamento-tipo per l'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio*, in corso di pubblicazione in *Riv. dell'arbitrato*, n. 1/07, p. 3 del dattiloscritto, ove l'A. sottolinea che tale formalità si rende necessaria ogni qual volta la domanda debba essere trascritta in pubblici registri.

⁴⁹ Inciso inserito riflettendo quanto sopra.

⁵⁰ Nota di cui il Prof. Punzi nelle proprie osservazioni del 23/07/2007 ha proposto l'inserimento nel testo del regolamento.

⁵¹ Inciso aggiunto a seguito di quanto deliberato nell'ambito della riunione del 6 giugno 2007, al fine di tener conto della facoltà degli arbitri di stabilire termini ordinatori per il compimento ad opera delle parti di determinate atti (tipicamente, la presentazione di memorie o l'esibizione di documenti). Al riguardo, deve ritenersi pacifico, conformemente anche alla disciplina dei termini processuali di cui agli artt. 152 ss. del codice di procedura civile, che i termini fissati dagli arbitri non potranno presentare carattere perentorio, essendo, conseguentemente, in linea di principio derogabili.

⁵² Inciso aggiunto a seguito di quanto deliberato nella riunione di cui sopra per tenere conto delle conseguenze negative che un'eventuale proroga dei termini è suscettibile di causare per la tutela dei diritti delle parti. Secondo quanto rilevato da diversi partecipanti alla riunione, di tali conseguenze sarà possibile tenere conto in sede di determinazione delle spese del procedimento arbitrale.

Art. 11 - Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato

1. La parte attrice, contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato, deve versare alla Segreteria i diritti di registrazione, stabiliti nella tariffa dei servizi arbitrali; tali diritti rimangono definitivamente acquisiti all'A.I.A..

Successivamente, le parti devono eseguire i versamenti previsti nei punti che seguono a copertura delle prevedibili spese di arbitrato.

2.1 Le spese di arbitrato comprendono l'onorario e le spese dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario), anche relativamente al procedimento di cui all'articolo 36, ed i diritti amministrativi, determinati in conformità della tariffa dei servizi arbitrali, nonché l'onorario e le spese del consulente eventualmente nominato dall'arbitro.

2.2 La determinazione delle spese d'arbitrato spetta alla Corte, che vi provvede secondo la procedura di cui agli artt. 31 e 32⁵³.

3.1 La Segreteria, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale domanda riconvenzionale, **oltreché nelle eventuali domande connesse che siano riunite nello stesso procedimento arbitrale in base all'art. 16,⁵⁴** ed applicando quanto stabilito nell'anzidetta tariffa, fissa una somma, da richiedere a titolo di deposito, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato; successivamente, quando necessario, la Segreteria richiede le appropriate integrazioni.

3.2 La Segreteria, inoltre, può fissare una somma da richiedere a titolo di deposito alla sola parte attrice, ovvero, nell'ipotesi di domande riconvenzionali o connesse ai sensi dell'art. 16, ai rispettivi attori⁵⁵, che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le spese di arbitrato sino alla trasmissione dell'atto di missione ai sensi dell'art. 24.1⁵⁶.

Eccezionalmente, ed anche per tener conto delle spese dell'arbitro, la Segreteria può superare i limiti previsti dalla tariffa, fermo restando che la determinazione delle spese di arbitrato spetta alla Corte ai sensi degli articoli **31 e 32**.

⁵³ L'inserimento di questa disposizione appare opportuno a fini di maggiore chiarezza e per garantire un più efficace coordinamento con le disposizioni relative alla determinazione delle spese d'arbitrato ad opera della Corte (N.d.R.).

⁵⁴ Inciso inserito al fine di consentire una più agevole applicazione della soluzione contemplata dall'art. 16 del regolamento in relazione all'ipotesi di domande connesse. Si veda anche *infra*, par. 6.

⁵⁵ Inciso inserito per la medesima finalità di cui alla nota precedente.

⁵⁶ Questa previsione riflette la soluzione opportunamente introdotta dall'art. 30, par. 1, del nuovo regolamento di arbitrato CCI, sul quale si rimanda alle osservazioni del Dr. Ferrante in *Nuovo regolamento di arbitrato CCI*, Milano, 1998, p. 27 ss. La modificazione proposta prevede la possibilità per la Segreteria della Corte di richiedere alla parte attrice un "anticipo parziale" delle spese d'arbitrato, basato sulla sola pretesa di tale parte e presumibilmente sufficiente a coprire le spese prevedibili su tale base fino all'approntamento dell'atto di missione da sottoporre alla Corte (in questo periodo nessun arbitro, se designato, verrebbe confermato dalla Corte), mentre dovrebbero avere luogo, oltre alle normali attestazioni della parte attrice quali contemplate con riferimento ad un procedimento fino al lodo, gli altri atti conseguenti, risposta alla domanda ad opera della controparte, con eventuale riconvenzionale e replica. Dopo la redazione dell'atto di missione, si potrà procedere al completamento del deposito a fronte delle "spese arbitrali" fino al lodo (Osserv. Dr. Ferrante, al fine di cui in nota *sub* art. 16). La disposizione è stata ulteriormente riformulata riflettendo le successive osservazioni del Prof. Bernardini e del Prof. Corapi. Essa potrebbe essere opportunamente completata con l'aggiunta del seguente inciso: "**Tale somma costituisce un anticipo di quanto sarà eventualmente dovuto per il seguito del procedimento successivamente alla presentazione dell'atto di missione.**", al fine di chiarire che essa non pregiudica la successiva determinazione delle spese d'arbitrato ad opera della Corte (N.d.R.).

4. Con riferimento al procedimento di cui all'articolo 36, e tenuto conto del suo prevedibile grado di complessità e delle altre circostanze pertinenti, la Segreteria richiede, a titolo di deposito, una somma che sia sufficiente a coprire le spese⁵⁷.
5. Fatta eccezione per quanto disposto **al par. 3.2**, la somma del deposito deve essere versata alla Segreteria, in parti uguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta o entro il diverso termine stabilito dalla Segreteria.

Ciascuna parte può versare l'intero deposito se la controparte non provvede a quanto di sua spettanza. Se le parti non provvedono al deposito nel termine fissato **dalla Segreteria**⁵⁸, questa notifica agli interessati la decisione della Corte sull'estinzione del **procedimento**⁵⁹, ferma restando, anche in deroga **alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile**⁶⁰, l'efficacia **dell'accordo compromissorio**.

6. Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale **o di domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 16**⁶¹, non si provveda all'integrale versamento di quanto richiesto ai sensi del precedente punto 3, ciascuna parte può versare l'intero deposito corrispondente alla propria domanda, nell'ammontare e nei tempi fissati dalla Segreteria, rispettivamente per la domanda principale e per quella riconvenzionale **ovvero per le domande connesse**⁶².

⁵⁷ Disposizione così riformulata (precedentemente recitava, nell'ultima parte: "una somma che sia prevedibilmente sufficiente a coprire le relative spese") a seguito delle osservazioni del Prof. Punzi in data 23/07/07, nelle quali egli rilevava la ridondanza della precedente formulazione.

⁵⁸ Inciso modificato a seguito di un'osservazione dell'Avv. Perrini: Al 2° rigo si prevede che il termine per il deposito sia "...fissato dagli arbitri...". Reputerei migliore che i termini entro cui le parti devono effettuare i versamenti vengano fissati dalla **Segreteria**. Non solo perché è la Segreteria che normalmente provvede a questo tipo di incarichi operando da tramite tra le parti e gli arbitri, ma anche perché in un arbitrato amministrato si rivela oltremodo sconveniente che siano direttamente gli arbitri a chiedere alle parti i depositi e a stabilire i termini entro cui provvedere. Nel successivo comma/paragrafo 6 è, infatti, la Segreteria che fissa l'ammontare e i tempi per i depositi.

⁵⁹ Precisazione inserita riflettendo le osservazioni di cui alla precedente nota e di quelle del Prof. Auletta sulla forma che deve avere il provvedimento di estinzione. La pronuncia, necessariamente definitiva, risulta connessa, in ipotesi di errore degli arbitri, al motivo di nullità del lodo appositamente destinato dall'art. 829, 1° c., n. 10 ("se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri"). La forma del lodo risulta particolarmente importante ai fini della prescrizione del diritto azionato, consentendo, nonostante ogni riferimento alla estinzione del processo, di superare l'eccezione per quest'ultima appostata nell'art. 2945, 3° c., c.c. dove si fa – per il caso in esame che si verifichi presso l'Autorità giudiziaria – salvezza del solo effetto interruttivo, e di mandare soggetta anche l'estinzione del giudizio alla regola (4° c.) per cui sempre "nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che [comunque, n.d.r.] definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".

⁶⁰ Con particolare riferimento alla norma dell'art. 816-septies c.p.c. introdotta dal D.Lgs n. 40/06, in base alla quale le parti, se non provvedono alla anticipazione delle spese nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato. Osserv. Avv. Capucci: Non avendo partecipato alla prima parte della riunione, non so se sia discusso della derogabilità della norma richiamata. Da una prima lettura, l'articolo non mi sembra lasciare alle parti questa facoltà. In questo caso, l'inciso sarebbe inutile. Come osservato nel corso della riunione del 16 marzo, l'inciso di cui si propone l'inserimento riflette la facoltà che la norma del nuovo art. 832 c.p.c. lascia alle istituzioni arbitrali di disciplinare il procedimento arbitrale mediante propri regolamenti in deroga alle norme del codice di rito. La derogabilità della disciplina legislativa da parte dei regolamenti predisposti dalle istituzioni arbitrali appare trovare un limite espresso unicamente con riguardo ai casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri, nel senso che al riguardo potranno essere contemplati solamente ulteriori casi rispetto a quelli legislativamente previsti, oltretutto, secondo quanto prevalentemente si ritiene, nei principi fondamentali di equità procedurale (N.d.R.).

⁶¹ Secondo quanto osservato in nota all'art. 16 (v. *infra*, p. 18), appare opportuno inserire nel regolamento un'analogha previsione relativamente all'ipotesi in cui si faccia applicazione della norma ora richiamata, dato che, per effetto della riunione di più domande connesse in un unico procedimento arbitrale, le spese del procedimento sono inevitabilmente destinate ad aumentare, così come possono fare ingresso nel procedimento altre parti inizialmente non presenti, le quali sono ugualmente tenute ai versamenti previsti dalla norma in esame (N.d.R.).

⁶² V. nota prec.

L'A.I.A. dà corso all'arbitrato solo relativamente alla domanda, principale o riconvenzionale, **ovvero alle domande connesse riunite nello stesso procedimento arbitrale**⁶³, rispetto alle quali sia stato versato il corrispondente deposito. La domanda, rispetto alla quale, nonostante formale intimazione della Segreteria, non sia stato effettuato l'intero deposito, si considera ritirata, ferma restando l'efficacia della convenzione arbitrale, anche in deroga **alla disciplina legislativa o regolamentare applicabile**⁶⁴; la somma parziale eventualmente versata viene restituita, dedotte le spese.

7. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà aver inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dalla Segreteria nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
8. I versamenti debbono essere effettuati secondo le modalità stabilite nella tariffa dei servizi arbitrali o altrimenti indicate dalla Segreteria, dandone comunicazione senza indugio alla Segreteria.

Art. 12 - Nomina degli arbitri⁶⁵

1. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione della Corte.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono **designarlo**⁶⁶ di comune accordo, dandone comunicazione alla Segreteria entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato; in difetto, l'arbitro è nominato dalla Corte. **L'arbitro o gli arbitri designati dalle parti direttamente, o dagli arbitri incaricati dalle parti di designare congiuntamente il terzo arbitro con funzione di presidente del collegio arbitrale sono segnalati dalla Segreteria alla Corte per la conferma**⁶⁷.
3. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da tre arbitri, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato ed entro il termine per la risposta, **designa** un arbitro. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse ovvero gli arbitri da esse **designati** a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito; ove l'indicazione di tale termine manchi, esso viene fissato dalla Corte: se alla scadenza del termine fissato dalle parti o dalla Corte, le parti, ovvero gli arbitri da esse **designati**, non hanno proceduto alla nomina, il terzo arbitro è nominato dalla Corte, **ove non sia stabilito dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile che in tale caso la nomina sia deferita ad altra istanza**⁶⁸.

⁶³ V. nota prec.

⁶⁴ V. osserv. Avv. Capucci in nota prec.

⁶⁵ Osserv. Avv. Capucci: Ho notato che in alcuni casi si parla di arbitro al plurale, in altri al singolare: sarebbe bene uniformare il tutto. Al riguardo, si ricorda quanto precisato nelle "Avvertenze" riportate a p. iv dei due Regolamenti di arbitrato A.I.A. (nazionale e internazionale) vigenti, nel senso che la parola "arbitro" nel contesto dei Regolamenti sta ad indicare, a seconda dei casi, l'arbitro o gli arbitri. Una nota esplicativa analoga verrà inserita anche in apertura del testo del nuovo regolamento (N.d.R.).

⁶⁶ Si è ritenuto opportuno sostituire l'espressione "nomina" e forme verbali da essa derivate con "designazione" ove si tratti di atto delle parti. La nomina in senso proprio è, infatti, da considerarsi prerogativa della Corte (Nota redazionale).

⁶⁷ Modifica proposta dal Dr. Ferrante al fine di cui in nota *sub* art. 16.

⁶⁸ Con particolare riferimento alla disciplina dell'arbitrato nel settore dei lavori pubblici, in cui, a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'art. 241, comma 15 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (c.d. Codice degli appalti), si prevede che, in caso di mancato accordo delle parti, alla nomina del terzo arbitro provveda la Camera arbitrale dei

3-bis. Ove ciò sia previsto dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile ovvero, nei limiti in cui questa lo consente, dalle parti, la designazione di tutti gli arbitri potrà essere effettuata⁶⁹ da un soggetto terzo, espressamente designato dalle parti. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla designazione del terzo entro il termine che sarà fissato⁷⁰ dalla Corte, ovvero questo non provveda entro il termine da questa fissato, la nomina sarà effettuata dalla Corte. Le parti, ove la disciplina legislativa o regolamentare applicabile non preveda diversamente, possono designare direttamente la Corte come soggetto terzo incaricato della nomina degli arbitri⁷¹.

3-ter. Qualora la controversia intercorra tra soci A.I.A. e soggetti terzi non soci, la Corte, nel notificare la nomina degli arbitri alle parti, deve, nello stesso atto, dichiarare ai terzi non soci l'appartenenza all'A.I.A. delle altre parti quali soci. La parte cui tale notificazione è effettuata, nonostante ogni patto contrario e ferma restando l'efficacia dell'accordo compromissorio, potrà senz'altro opporsi alla nomina così effettuata, ricorrendo, nel termine di trenta giorni dalla detta notifica, al procedimento per la nomina degli arbitri previsto dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile⁷².

lavori pubblici, la quale lo designerà scegliendo nell'ambito dell'albo a ciò istituito, con la conseguenza che in tale caso il procedimento sarà regolato dal successivo art. 243.

⁶⁹ Modificato rispetto alla precedente bozza, che recava "sarà effettuata" come proposto dal Prof. Bernardini in relazione alla riunione del 16/03.

⁷⁰ Modificato rispetto alla precedente bozza (che recava "potrà essere fissato") come sopra.

⁷¹ Appare opportuno inserire una previsione specifica con riguardo all'ipotesi in cui la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto terzo rispetto alle parti della controversia, come avviene ai sensi dell'art. 34, par. 2, del D.lgs. n. 5/2003, con riferimento alle controversie in materia societaria, in cui si prevede che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da soggetto estraneo alla società. All'ipotesi in cui la nomina debba essere affidata a soggetto terzo per disposizione di legge appare opportuno affiancare quella in cui sia la volontà delle parti a disporre in tale senso. Appare in ogni caso opportuno prevedere un meccanismo residuale per le ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo nella designazione del terzo, ovvero questo non provveda. In tal senso, sembra mutuabile la soluzione già prevista dal regolamento per le ipotesi di nomina binaria degli arbitri, in cui una delle parti non provveda a designare l'arbitro di propria competenza ovvero, ove ciò sia previsto, le parti o gli arbitri designati non si accordino per la nomina del terzo.

⁷² L'inserimento di una previsione in questo senso riflette quanto disposto dall'art. 832, 4° comma, c.p.c., così come introdotto dal D.lgs. n. 40/2006. Al riguardo, appare compatibile con lo spirito della norma richiamata una soluzione nel senso che l'A.I.A., quando sia richiesta di amministrare un arbitrato che riguarda uno o più soci, in contrapposizione a uno o più terzi (non soci), deve comunicare alle parti la situazione, incisa dal divieto di cui all'art. 832, 4° comma, rimettendo alle parti non socie l'opportunità di opporsi alla nomina degli arbitri ad opera dell'istituzione arbitrale, ad es. ricorrendo all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 810 c.p.c..

In materia, nella riunione del luglio 2006, l'Avv. Mendicini aveva formulato la seguente proposta di riformulazione della norma: *"Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali, che siano chiamate a nominare arbitri in controversie che contrappongano a terzi i propri associati o appartenenti alla categoria professionale, nel notificare la nomina degli arbitri alle parti, devono, nello stesso atto, dichiarare al terzo l'appartenenza ad esse dell'altra parte.*

La parte cui tale notificazione è effettuata, nonostante ogni patto contrario e ferma restando l'efficacia della convenzione arbitrale, potrà senz'altro opporsi alla nomina così effettuata, ricorrendo, nel termine di trenta giorni dalla detta notifica, al procedimento per la nomina degli arbitri previsto dall'art. 810 cod. proc. civ."

In alternativa, potrebbe essere contemplata anche una diversa soluzione, comunque in linea con lo scopo della norma in questione, nel senso che nell'ipotesi in esame la nomina degli arbitri venga demandata ad una Camera arbitrale costituita presso altro organismo arbitrale completamente autonomo rispetto all'A.I.A. Aderisce a tale soluzione il Prof. Bernardini, nelle osservazioni relative alla riunione A.I.A. del 16/03. Nella medesima riunione, esprime perplessità con riguardo a quest'ultima soluzione il Prof. Punzi, rilevando che nei riguardi di una diversa istituzione non sussisterebbero gli stessi presupposti di fiducia che le parti, scegliendo di ricorrere all'arbitrato A.I.A., dimostrano di nutrire nei confronti di quest'ultima. Da ultimo, in data 8 maggio 2007 è stato presentato al Senato della Repubblica un Disegno di legge (n. 1547), di iniziativa del Sen. Maccanico, Presidente A.I.A., recante *"Abrogazione del quarto comma dell'articolo 832 del codice di procedura civile, in materia di incapacità delle associazioni alla nomina di arbitri"* (Nota redazionale).

4. Qualora, entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la Corte nomina un arbitro unico salvo che, tenuto conto delle particolarità della controversia, non ritenga opportuna la costituzione di un collegio; in quest'ultimo caso, le due parti **designano** ciascuna un arbitro e di comune accordo **designano il terzo arbitro con funzioni di Presidente**⁷³ entro il termine fissato dalla Corte, la quale provvede alla nomina **del terzo arbitro con funzioni di Presidente**⁷⁴ e dell'arbitro non **designati** entro detto termine, **salvo che ricorra l'ipotesi contemplata dal paragrafo 3, ultima parte, del presente articolo**⁷⁵.
5. Quando le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti ovvero nel caso di un numero di arbitri superiore a tre, la Corte – ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina. Egualmente la Corte provvede, ai fini della nomina dell'arbitro ulteriore, ove quelli indicati dalle parti - **in difformità dalla disciplina legislativa o regolamentare applicabile** -⁷⁶ risultino in numero pari.
6. Qualora venga instaurato un nuovo procedimento a seguito dell'annullamento del lodo, gli arbitri vengono nominati con le modalità sopra previste, salva la facoltà della Corte, in presenza di circostanze particolari, di stabilire modalità diverse come pure di procedere essa stessa alla nomina di uno o più arbitri.
7. Le comunicazioni **relative alla designazione ed alla nomina** devono contenere il nome e l'indirizzo dell'arbitro.

Art. 13 - Nazionalità dell'arbitro

Possono essere nominati arbitri sia i cittadini italiani sia gli stranieri⁷⁷.

Art. 14 - Accettazione ed indipendenza dell'arbitro

1. L'arbitro **designato** dalle parti, dagli altri arbitri, o **nominato** dalla Corte, **ovvero da altro soggetto terzo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dalla volontà delle parti**⁷⁸, deve

⁷³ Disposizione così riformulata a seguito delle osservazioni del Prof. Punzi in data 23/07/07 (precedentemente recava "designano l'arbitro Presidente").

⁷⁴ Come sopra.

⁷⁵ Con riferimento all'ipotesi in cui la legge deferisca la nomina del terzo arbitro, in assenza di accordo delle parti, ad altra istanza a ciò preposta, come avviene ai sensi della nuova disciplina dell'arbitrato nel settore dei lavori pubblici, di cui all'art.241, comma 15 del D.Lgs. 163/06, sopra menzionata.

⁷⁶ Inciso tratto dal Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale (art. 12, par. 5), ove si fa riferimento alla "legge applicabile". Al riguardo, appare opportuno precisare che trattasi della legge, ovvero delle norme regolamentari, regolatrici del procedimento arbitrale, e non già della legge applicabile al merito della controversia.

⁷⁷ Disposizione così riformulata a seguito delle osservazioni del Prof. Punzi in data 23/07/07 (precedentemente recava: "Sia i cittadini italiani sia gli stranieri possono essere nominati arbitri"). In precedenza, l'Avv. Capucci aveva proposto la seguente riformulazione della norma: "**Possono essere nominati arbitri cittadini italiani e stranieri**". A questo riguardo, merita richiamare il dibattito avutosi in occasione della riforma dell'arbitrato del 1983, in cui era stato proposto da alcune parti di modificare il requisito di nazionalità degli arbitri, che inizialmente era ristretto ai cittadini italiani, con riferimento non solo agli stranieri bensì anche agli apolidi. Al riguardo, deve ritenersi che uno specifico riferimento a quest'ultima categoria di soggetti debba ritenersi superfluo, dato il carattere sempre più residuale che essa presenta e considerato che ai presenti fini essi possono comunque essere assimilati agli stranieri, in quanto, comunque, non in possesso della cittadinanza dell'ordinamento di riferimento (N.d.R.).

sollecitamente far pervenire alla Corte la propria accettazione, dichiarando **la propria indipendenza e comunque**⁷⁹ le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico; la Segreteria dà comunicazione alle parti ed agli altri arbitri dell'avvenuta accettazione e delle dichiarazioni **eventualmente rese dall'arbitro nell'esprimere la propria accettazione, con la richiesta di commenti al riguardo**⁸⁰.

2. Accettando l'incarico, l'arbitro assume l'obbligo di esercitarlo con indipendenza e imparzialità, come pure di conformarsi alle norme inderogabili della legge regolatrice della procedura – anche per quanto attiene alla forma ed alla comunicazione del lodo – nonché al presente Regolamento,⁸¹ oltreché alle norme inderogabili che regolino eventuali questioni non compromettibili di cui debba conoscere incidentalmente, nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile⁸².

Art. 15 - Ricusazione e sostituzione dell'arbitro

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14 ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione⁸³.

La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata; su di essa decide la Corte, senza obbligo di darne motivazione, sentito l'arbitro ricusato e tenendo conto - fra l'altro - dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa

⁷⁸ L'inciso aggiunto riflette la previsione inserita nell'art. 12 del regolamento (par. 3-*bis*), con riguardo all'ipotesi in cui, come nel caso dell'art. 34, par. 2, del D.lgs. n. 5/2003, sia previsto che gli arbitri debbano essere nominati da soggetto terzo, salvo, evidentemente, che come tale sia designata la stessa Corte, la quale comunque si trova in posizione di terzietà rispetto alle parti.

⁷⁹ Inciso di cui l'Avv. Selvaggi propone l'inserimento nelle proprie osservazioni in vista della riunione del 16/03.

⁸⁰ In base a quanto osservato da diversi partecipanti (Avv. Selvaggi, Prof. Auletta, Avv. Capucci) alla riunione A.I.A. del 16/03, è necessario tutelare la confidenzialità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni stesse. Al tempo stesso, deve osservarsi che tali dichiarazioni assolvono al fine di rendere conoscibili alle parti eventuali motivi di ricusazione per i fini di cui all'articolo seguente. Osserva, in particolare, l'Avv. Selvaggi: L'arbitro designato deve rilasciare espressa dichiarazione di indipendenza rispetto alle parti ed agli altri arbitri. L'arbitro designato, senza violare i doveri di riservatezza derivanti dalla professione di appartenenza, deve anche comunicare se sussistono rapporti con le parti o con terzi, da cui possano derivare limitazione alla libertà di decisione.

⁸¹ Inciso tratto dal Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale (art. 14, par. 2), con gli stessi adattamenti terminologici adottati *supra*, con riferimento all'art. 12, par. 5.

⁸² L'aggiunta di questo ulteriore inciso appare opportuna, avuto riguardo al potere degli arbitri di conoscere incidentalmente di questioni non compromettibili, che viene ora ad essi riconosciuto dall'art. 35, par. 3, del D.lgs. n. 5/2003 con riferimento alle controversie in materia societaria nonché, a livello di disciplina generale dell'istituto, dall'art. 819, comma 1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 40/06. Osserv. Avv. Capucci, in rif. al testo prec. della bozza (che faceva espresso riferimento all'art. 819 c.p.c., n.d.r.): Non è forse il caso di indicare un principio più generale piuttosto che rinviare ad un articolo del c.p.c.: con la frequenza degli interventi normativi si rischia di ritrovarsi con un rinvio inutile. Sembrerebbe preferibile, tenuto conto del profilo internazionale, prevedere che: [gli arbitri debbano garantire] *“imparzialità e competenza, impegnandosi al rispetto delle norme applicabili alla procedura ed al merito della controversia.”* Da notare che l'art. 829, comma 4 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 40/06, prevede che sia sempre ammessa l'impugnazione per nullità per violazione di regole di diritto, se la violazione concerne la soluzione di questioni pregiudiziali non compromettibili, così come è previsto dall'art. 36, par. 1, del D.lgs. n. 5/2003, con riferimento alle controversie in materia societaria (Nota redazionale).

⁸³ Osserv. Avv. Selvaggi: E' opportuno precisare che, in ogni caso, è salva la applicazione delle norme del cpc sulla ricusazione. Alla Corte è consentita una valutazione di opportunità all'esercizio della funzione di arbitro in una determinata controversia. La valutazione di inopportunità, se riguarda l'arbitro nominato dalla Corte, comporta la sostituzione. Se riguarda arbitri nominati dalle parti, la Corte invita a provvedere alla sostituzione. Ove tale invito sia disatteso, la Corte deve deliberare se procedere egualmente alla gestione dell'arbitrato o declinare l'incarico. Occorre precisare che, in ogni caso, l'arbitro è obbligato, nei confronti dell'A.I.A. e delle parti, a decidere con assoluta indipendenza.

determinazione degli arbitri, **sentite le parti**⁸⁴. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace e andrà rinnovata ai sensi del comma 4⁸⁵.

2. Se un arbitro viene a mancare, si provvede alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina. Se un arbitro rinuncia al proprio incarico ovvero se la Corte, dopo averlo sentito, accerta che egli non è in grado di adempiere le proprie funzioni o non le adempie correttamente ovvero accerta che sussistono eventuali altri gravi motivi di incompatibilità o di inidoneità a svolgere le funzioni di arbitro o, infine, accoglie l'istanza di ricusazione, l'arbitro viene sostituito su decisione e secondo le modalità stabilite dalla Corte, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12 e delle eventuali previsioni della disciplina legislativa e regolamentare applicabile e disposizioni delle parti al riguardo⁸⁶. E' salva in ogni caso la facoltà della Corte, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.
3. La Corte, **con delibera adottata, sentiti l'interessato e le parti, nelle modalità di cui all'art. 1, par. 5**⁸⁷, può decidere di non liquidare alcun compenso all'arbitro che ha rinunciato all'incarico senza un valido motivo o che non ha adempiuto correttamente le proprie funzioni.
4. Spetta all'organo arbitrale, una volta ricostituito, decidere circa il rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Art. 16 - Controversie connesse

Qualora l'AIA sia richiesta di intervenire rispetto a controversie tra loro connesse, la Corte – considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale da essa stesso nominato ovvero, ove le domande non siano già pendenti innanzi ai medesimi arbitri, su accordo tra le parti intervenuto prima della costituzione dell'organo arbitrale⁸⁸ – può autorizzare la riunione dei procedimenti perché le controversie siano decise con un unico lodo⁸⁹.

⁸⁴ Trattandosi di provvedimento attinente all'organizzazione del procedimento arbitrale, può apparire opportuno rimettere tale potere alla Corte, sentiti nondimeno gli arbitri e le parti. E' stato osservato in senso contrario dal Prof. Bernardini in relazione alla riunione del 16/03 che appare preferibile lasciare agli arbitri, sentite le parti, la decisione in ordine alla sospensione, dato che la Corte non è a conoscenza delle circostanze del procedimento.

⁸⁵ Tale precisazione, contenuta nell'art. 815, ult. comma c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40/06, è finalizzata a scoraggiare le istanze di ricusazione meramente dilatorie e strumentali, che potrebbero compromettere la celerità del procedimento arbitrale.

⁸⁶ L'aggiunta di questo inciso appare opportuna con riferimento all'ipotesi in cui la nomina degli arbitri sia affidata a soggetto terzo per espressa disposizione di legge (ad es. *ex art. 34, par. 2, D.lgs. n. 5/2003*: si veda *supra, sub art. 12, par. 3-bis*) o per volontà delle parti.

⁸⁷ Inciso di cui si propone l'inserimento sulla base delle osservazioni dell'Avv. Selvaggi presentate in vista della riunione del 16/03, in cui egli richiama l'attenzione sulla gravità della sanzione prevista dalla norma e sull'opportunità che essa sia adottata con delibera formale e nel contraddittorio dell'interessato. Secondo quanto osservato nella riunione del 6 giugno 2007, appare opportuno evitare il ricorso all'espressione "contraddittorio", apparendo sufficiente prevedere che la delibera debba essere adottata "sentiti l'interessato e le parti".

⁸⁸ Inciso inserito a seguito delle osservazioni formulate, in particolare, dal Prof. Punzi, in occasione della riunione del 6 giugno 2007, al fine di superare gli evidenti ostacoli di ordine pratico che l'applicazione della norma è suscettibile di incontrare ove l'accordo delle parti nel senso previsto dalla norma intervenga dopo che i procedimenti arbitrali sulle domande connesse siano già avviati innanzi ad organi arbitrali diversi.

⁸⁹ La norma ha formato oggetto di osservazioni in occasione della riunione A.I.A. del 16/03 da parte del Prof. Punzi e del Dr. Ferrante. In particolare, il Dr. Ferrante ha riferito ai presenti che della norma introdotta nel regolamento 1994 è stata verificata la potenziale utilità ma è stata anche riscontrata la scarsa utilizzabilità in concreto. Infatti, da un'analisi delle richieste per la riunione dei procedimenti presentate a partire dal 1994 si è accertato che in nessun caso la richiesta ha potuto essere accolta, per opposizione della controparte che ha avanzato – nonostante la presenza di idonee caratteristiche delle procedure coinvolte – l'eccezione preclusiva, e cioè che, in uno dei procedimenti connessi si era già

Art. 17 - Trasmissione del fascicolo all'arbitro

1. La Segreteria forma il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e - ricevuto il versamento del deposito in conformità dell'articolo 11 - trasmette il fascicolo all'arbitro, dandone comunicazione alle parti.
2. Se, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro, la domanda di arbitrato viene ritirata con contestuale comunicazione alla Segreteria ed alla controparte, il procedimento è considerato estinto salvo che la controparte intenda proseguirlo e ne dia comunicazione alla Segreteria ed all'altra parte entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione concernente il ritiro assumendo, ove **il deposito non sia già stato integralmente versato**⁹⁰, l'impegno a provvedere alla copertura del deposito dovuto, come da richiesta della Segreteria.

Art. 18⁹¹ - Misure cautelari

La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l'arbitro e, ove del caso, l'altra parte.

Art. 19 - Provvedimenti d'urgenza

1. Salvo che le parti abbiano convenuto diversamente, e **nei limiti derivanti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile**⁹², l'arbitro può, su istanza dell'interessato, adottare provvedimenti d'urgenza su materie che rientrano nella disponibilità delle parti e **in ogni altra materia in cui ciò sia consentito dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile**⁹³,

provveduto alla costituzione dell'organo arbitrale. Per rendere la norma utilizzabile, si propone una modifica sia dell'art. 12 (nomina degli arbitri – v. modifica proposta al par. 2), sia dell'art. 11 (Diritti di registrazione e deposito a copertura delle spese di arbitrato – v. modifica proposta al par. 6). Ci si augura che la modifica proposta possa essere valutata positivamente in sé stessa e, inoltre, in quanto darebbe la possibilità di eliminare l'anzidetta eccezione preclusiva. Le singole modifiche proposte con riferimento alle due norme menzionate sono riportate *supra*, nelle rispettive sedi (Nota redazionale).

⁹⁰ Specificazione tratta dall'art. 17, par. 2, del Regolamento A.I.A. relativo all'arbitrato internazionale. Il regolamento relativo all'arbitrato internazionale reca, al riguardo, più genericamente "*ove del caso*".

⁹¹ Osserv. Avv. Selvaggi: La regolamentazione dell'atto di missione andrebbe più opportunamente collocata subito dopo la trasmissione degli atti agli arbitri, perché precede ogni altro provvedimento. (propone, quindi, di spostare in questa sede il contenuto dell'art. 23 e, conseguentemente, 24 del regolamento, n.d.r.). Si veda anche quanto osservato *infra, sub* artt. 23-24, e, per quanto attiene alla disciplina relativa all'anticipo per le spese di arbitrato fino all'esame dell'atto di missione ad opera della Corte, *supra*, Osserv. Dr. Ferrante *sub* art. 11, par. 3.2, nota 51.

⁹² Secondo l'orientamento generalmente seguito nella predisposizione della presente bozza di nuovo regolamento, si è ritenuto preferibile omettere riferimenti a specifiche disposizioni legislative, sostituendoli con formule generiche del tipo "**nei limiti derivanti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile**", al fine di consentire una più agevole utilizzabilità del Regolamento A.I.A. anche in relazione ad arbitrati aventi sede all'estero (N.d.R.).

⁹³ Appare opportuno l'inserimento di questo inciso, con riferimento, in particolare, alla previsione dell'art. 35, par. 5, del D.lgs. n. 5/2003, il quale, con riferimento alle controversie in materia societaria, conferisce agli arbitri il potere di sospendere l'efficacia di una delibera assembleare la cui validità formi oggetto del giudizio arbitrale, pur trattandosi di questione la quale, riguardando i diritti di tutti i soci ed anche dei terzi su cui gli effetti della delibera siano suscettibili di ricadere, potrebbe dirsi non rientrare nella piena disponibilità delle parti. Da notare, peraltro, che, a livello di disciplina generale dell'istituto, nel silenzio dei principi di delega recati dalla legge n. 80 del 2005, il decreto legislativo n. 40/06 conferma la generale esclusione, all'art. 818, del potere degli arbitri di concedere sequestri ovvero altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Si vedano, tuttavia, le osserv. Prof. Auletta: art. 19: il riferimento a materie diverse da quella che rientra nella disponibilità delle parti è molto ambiguo specie se, come illustra la nota, si intende lì riferirsi all'art. 35.5 d.lgs. n. 5/2003, la cui premessa è proprio la disponibilità statutaria dell'oggetto (art. 34.1);

eventualmente imponendo una cauzione alla parte istante e determinando una penale per il caso di inottemperanza.

Il provvedimento è dato con ordinanza modificabile o revocabile in corso di giudizio e, se non contiene un termine più breve, ha efficacia fino alla pronuncia del lodo.

2. In sede di pronuncia del lodo, l'arbitro, tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in relazione ai provvedimenti d'urgenza, dispone in ordine alla cauzione ed alla penale.
3. Se l'organo arbitrale non è stato ancora costituito⁹⁴, i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal Comitato permanente di intervento e possono essere in ogni momento modificati o revocati dallo stesso Comitato e, dopo la costituzione del detto organo, da quest'ultimo.

Art. 20 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è stabilita dalla Corte, in difetto di scelta effettuata d'accordo tra le parti e comunicata alla Segreteria entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato. Singoli atti del procedimento possono svolgersi altrove, qualora l'arbitro lo ritenga opportuno.

Art. 21 - Lingua dell'arbitrato

1. Salvo diversa pattuizione tra le parti, la domanda, la risposta alla stessa e la replica all'eventuale domanda riconvenzionale vanno fatte nella lingua del contratto.
2. In difetto di accordo tra le parti entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato, l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua utilizzata nel contratto, in relazione al quale è sorta la controversia, e nella corrispondenza tra le parti.
3. L'arbitro può autorizzare e richiedere traduzioni od interpretazioni, a cura e spese della parte che ne ha dato motivo⁹⁵.

Art. 22 - Norme per la pronuncia e disciplina legislativa e regolamentare applicabile

1. L'arbitro decide secondo diritto salvo che le parti abbiano concordemente pattuito ch'egli decida secondo equità, **nei casi in cui tale scelta non è esclusa in base alla disciplina legislativa e regolamentare applicabile**⁹⁶.

⁹⁴ Osserv. Avv. Perrini: Farei un richiamo all'art. 8 del Regolamento, inserendo dopo l'apertura "Se l'organo arbitrale non è stato ancora costituito, **agendo nei modi di cui all'art. 8**, i provvedimenti di cui sopra...".

⁹⁵ La norma corrisponde all'art. 21 del vigente Regolamento A.I.A. di arbitrato internazionale.

⁹⁶ L'aggiunta dell'inciso proposto persegue il fine di tenere conto dei casi in cui il potere degli arbitri di decidere secondo equità è espressamente escluso per disposizione di legge, come nel caso dell'art. 6, par. 2, della l. n. 205/2000, che prevede il deferimento ad arbitrato rituale di diritto delle controversie concernenti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero dell'art. 36, par. 1, del D.lgs. n. 5/2003, che, con riferimento alle controversie societarie, prevede che gli arbitri debbano decidere secondo diritto, con lodo impugnabile per nullità per violazione di regole di diritto, ove, per decidere, abbiano conosciuto incidentalmente di questioni non compromettibili, ovvero ove l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Secondo quanto osservato dal Prof. Auletta, la norma potrebbe essere integrata con l'inserimento dell'inciso "**o di altre norme**", al fine

1-bis. Ove l'arbitro debba decidere secondo diritto, e le parti non abbiano scelto le norme applicabili⁹⁷ al merito della controversia⁹⁸ – nei limiti in cui tale scelta può essere liberamente effettuata⁹⁹ – l'arbitro¹⁰⁰ applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato¹⁰¹.

2. In tutti i casi, l'arbitro tiene conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi attinenti alla materia della controversia.

di tenere conto anche di eventuali disposizioni normative di rango secondario che escludano il ricorso all'arbitrato di equità. Al riguardo, v. anche *supra*, osserv. Prof. Auletta *sub* art. 4.2.

⁹⁷ Osserv. Avv. Capucci: E' il caso di indicare agli arbitri il criterio per determinare la legge applicabile? – Il criterio di collegamento, in realtà, è fornito dalla norma stessa, che in assenza di scelta prevede che gli arbitri debbano fare riferimento alla legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato, conformemente alla soluzione accolta dalla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 4), anche se, al riguardo, alcune innovazioni appaiono destinate ad essere apportate dalla proposta di regolamento comunitario "Roma I", che sostituirà la convenzione. La proposta di regolamento, come risulta dal testo da ultimo definito dalla presidenza del Consiglio (doc. n. 6935/07 del 2 marzo 2007), infatti, all'art. 4 inverte sostanzialmente il rapporto tra la regola generale del collegamento più stretto e la presunzione della prestazione caratteristica, facendo assurgere quest'ultima, per quanto con diverse specificazioni con riguardo a diversi tipi contrattuali, a criterio generale di determinazione della legge applicabile, lasciando invece un ruolo residuale al collegamento più stretto. A prescindere dalla soluzione che verrà definitivamente adottata nel testo del regolamento, deve comunque ritenersi che il regolamento di arbitrato A.I.A. possa indicare agli arbitri una soluzione anche diversa, potendo questa costituire espressione di una volontà implicita della parti, da desumersi dall'avvenuta scelta del regolamento di arbitrato A.I.A. (N.d.R.). Si riporta anche un'osservazione del Prof. Auletta: segnalo che la prescrizione è critica se è vero che, come ritiene Nela, in Chiarloni (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, II, Bologna, 2007, 1835 s., per effetto dell'abrogazione dell'art. 834, "la regola è quella che gli arbitri, in un arbitrato disciplinato dalla legge processuale italiana, non applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato, bensì la legge italiana, salvo – ovviamente – il rispetto delle convenzioni internazionali di volta in volta applicabili". Con riguardo all'interpretazione riportata, essa appare eccessivamente restrittiva, tenuto conto sia dell'ampio tenore dell'art. 822 c.p.c., il quale fa riferimento alle "norme di diritto", sia dell'orientamento di apertura dimostrato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale legge, come risulta in particolare dai suoi articoli 14 e 15, realizza una sostanziale equiparazione della legge straniera applicabile in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato alla legge interna, con la conseguenza che ogni riferimento alla "legge" deve potersi intendere, ove non altrimenti specificato, come diretto alla legge applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato, a prescindere dalla fonte, convenzionale, comunitaria ovvero nazionale, da cui esse sono poste. Peraltro, ove si verta in materia contrattuale, la disciplina di conflitto rilevante è interamente recata, sia *proprio vigore*, sia per effetto del richiamo di cui all'art. 57 della ricordata legge n. 218/1995, dalla convenzione di Roma del 1980, come sopra ricordato (Nota redazionale).

⁹⁸ La norma potrebbe essere ulteriormente precisata aggiungendo le parole "**prima dell'accettazione della nomina da parte degli arbitri**". Deve infatti essere tenuto presente che la scelta ad opera delle parti di una legge eventualmente non familiare agli arbitri appare suscettibile di renderne sensibilmente più impegnativo il compito e che, pertanto, la scelta effettuata dalle parti debba essere conosciuta dagli arbitri al momento dell'accettazione della nomina (N.d.R.).

⁹⁹ Si richiamano al riguardo le osservazioni formulate *supra*, *sub* art. 6, par. 2, lett. d), nota 22.

¹⁰⁰ Al fine di consentire alle parti di intervenire nella determinazione della legge applicabile anche ove non abbiano compiuto una scelta espressa anteriormente all'accettazione della nomina da parte degli arbitri, può essere opportuno prevedere che questi "**sentite le parti**" procedano all'individuazione della legge più strettamente collegata con la controversia (N.d.R.).

¹⁰¹ Tratto dall'art. 22, par. 1, del Regolamento A.I.A. relativo all'arbitrato internazionale. Da notare che, come già rilevato in relazione all'indicazione delle norme applicabili al merito nell'ambito degli elementi della domanda, la nuova disciplina dell'arbitrato, nel realizzare, conformemente alle disposizioni della legge delega, un'unificazione della disciplina dell'arbitrato sopprimendo il capo specifico (artt. 832-838) dedicato all'arbitrato internazionale, non reca una disposizione corrispondente all'abrogato art. 834 c.p.c.. Pertanto, i limiti alla scelta di legge ad opera delle parti saranno posti dalla ordinaria disciplina di diritto internazionale privato relativa alla materia considerata, nella specie, con riguardo alla materia contrattuale, dall'art. 3 della convenzione di Roma del 1980, il quale, al 3° comma, prevede che, nei contratti che, oltre alla legge scelta dalle parti, presentino collegamenti con un unico ordinamento, la scelta delle parti non possa escludere l'applicazione delle norme che in tale ordinamento non possono essere derogate dalla volontà delle parti. Al riguardo, la proposta di regolamento comunitario "Roma I", sopra menzionata, all'art. 3, par. 5, prevede un ulteriore limite, ispirato alla stessa logica, con riguardo ai contratti che siano esclusivamente collegati con uno o più Stati membri della Comunità europea. In tale ipotesi, l'eventuale scelta della legge di uno Stato non membro non potrà pregiudicare l'applicazione delle norme del diritto comunitario non derogabili convenzionalmente (N.d.R.).

Art. 23 - Atto di missione dell'arbitro¹⁰²

Prima di dare inizio all'istruzione, l'arbitro – sulla base della documentazione presentata ed eventualmente sentite le parti **anche per corrispondenza**¹⁰³ – redige, secondo le modalità di cui all'articolo 24¹⁰⁴, n. 3, un atto scritto contenente:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti e difensori;
- b) l'indirizzo al quale vanno fatte le comunicazioni alle parti in corso di arbitrato;
- c) il nome e l'indirizzo dell'arbitro;
- d) l'esposizione dei fatti relativi alla controversia e l'indicazione delle pretese delle parti;
- e) l'individuazione delle questioni da risolvere, **sempre che l'arbitro lo ritenga opportuno**¹⁰⁵;
- f) l'indicazione della sede, **conformemente all'art. 20¹⁰⁶, e, ove del caso, della lingua**¹⁰⁷ dell'arbitrato;
- g) precisazioni sul¹⁰⁸ tipo di arbitrato (rituale o irrituale¹⁰⁹), e sui criteri per la pronuncia (diritto od equità¹¹⁰) **e, nel caso di pronuncia secondo diritto, sulle norme applicabili al merito della controversia**¹¹¹;

¹⁰² Nella riunione del 16/03 sono stati avanzati dubbi, segnatamente da parte dell'Avv. Selvaggi, in ordine all'opportunità della previsione di tale atto (si vedano già, in questo senso, le osservazioni da lui presentate in vista della riunione), sotto il profilo del rischio di un eccessivo condizionamento della discrezionalità dell'arbitro e di una potenziale anticipazione dell'impostazione della decisione che potrebbe derivarne. La maggioranza dei partecipanti alla riunione, nondimeno, si è detta convinta dell'opportunità di un suo mantenimento, precisando al riguardo (in particolare, Prof. Auletta) che esso, se vincola gli arbitri in ordine all'obbligatorietà della decisione sulle questioni in esso indicate, non deve intendersi preclusivo rispetto ad ulteriori questioni che possano emergere nel corso del procedimento. Si veda, successivamente, la diversa soluzione proposta dallo stesso Avv. Selvaggi, *supra*, *sub* art. 18 (consistente nello spostamento in tale sede della disciplina relativa all'atto di missione, n.d.r.). Osserva, nel senso dell'opportunità del mantenimento della previsione dell'atto missione, l'Avv. Perrini che, secondo la sua personale considerazione ed esperienza, un atto di missione ben redatto svolge una molteplicità di funzioni rilevanti per il resto dell'arbitrato e conseguentemente non ne appare opportuna l'eliminazione (Nota redazionale).

¹⁰³ Si tratta di una precisazione che appare opportuna, all'evidente fine di evitare costi e spese per le parti, considerato anche che una riunione preliminare, che fosse richiesta anche da una sola delle parti, ben potrebbe essere disposta anche sulla base del testo attuale dei Regolamenti A.I.A.. Una tale evenienza, nondimeno, nella pratica non si è mai verificata. Osservazioni in senso contrario all'inserimento proposto sono state da ultimo formulate dall'Avv. Carlevaris nella sua nota pervenuta in data 30 maggio 2007, nella quale egli ha anche formulato osservazioni con riguardo allo stesso art. 23, lett. e) – l'individuazione delle questioni da risolvere; lett. i) – il calendario delle attività processuali che dovranno essere svolte; art. 24, par. 3 – firma dell'atto di missione; par. 5 – domande nuove; art. 26, par. 5 – decisione senza udienza; art. 29, par. 3 – lodo su accordo delle parti; art. 31, par. 4 – incoraggiamento a monitorare le spese del procedimento (Nota redazionale).

¹⁰⁴ La norma richiamata è relativa alle modalità d'esame da parte della Corte di arbitrato A.I.A. dell'atto di missione dell'arbitro.

¹⁰⁵ Al riguardo, l'Avv. Carlevaris ha proposto da ultimo (osserv. 30 maggio 2007) l'inserimento di una precisazione nel senso di dispensare l'arbitro da tale indicazione ove non ritenga opportuno formularla nell'atto di missione. La questione ha formato oggetto d'esame nell'ambito della riunione del 6 giugno 2007, nella quale si è concordato l'inserimento nel testo dell'inciso in questione.

¹⁰⁶ Appare opportuno inserire un rimando alla disciplina della sede dell'arbitrato, di cui all'art. 20 del regolamento, con particolare riferimento alla necessità che essa sia in Italia, ove si tratti di arbitrato nazionale.

¹⁰⁷ Inciso aggiunto, rispetto al vigente Regolamento A.I.A. di arbitrato nazionale, con riferimento all'art. 23, lett. f), del Regolamento A.I.A. di arbitrato internazionale ed alla luce dell'art. 21 del presente regolamento.

¹⁰⁸ L'Avv. Capucci propone di sostituire con **“la definizione del”**.

¹⁰⁹ L'Avv. Capucci propone l'inserimento delle parole **“e non vi sia contrasto tra le parti in merito”**.

h) precisazioni sulle¹¹² regole da seguire nel¹¹³ procedimento¹¹⁴, anche relativamente alle modalità previste all'articolo 26, n. 5 e 30, n. 2;

i) l'arbitro predispone, inoltre, il calendario delle attività processuali essenziali che dovranno essere svolte. Tale calendario, riportato in un atto separato allegato all'atto di missione, potrà essere modificato dall'arbitro, ove vengano disposte, su richiesta di parte o d'ufficio, ulteriori attività istruttorie¹¹⁵.

Art. 24 - Esame da parte della Corte del progetto di atto di missione dell'arbitro

1. L'arbitro deve trasmettere il progetto di atto di missione **e il calendario delle attività processuali essenziali da svolgersi¹¹⁶** alla Corte entro 45 giorni dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria. La **Segreteria¹¹⁷** può prorogare questo termine su motivata richiesta dell'arbitro o d'ufficio.
2. La Corte, entro 15 giorni dal ricevimento del progetto, **salvo il diverso termine che si potrà rendere necessario per l'esame di progetti di atto di missione notevolmente complessi di cui verrà data notizia all'arbitro dalla Segreteria, subito dopo il ricevimento da parte della**

¹¹⁰ Si veda *supra*, quanto osservato con riguardo al nuovo art. 22, par. 1, con riferimento ai casi in cui il potere degli arbitri di decidere secondo equità è escluso per espressa disposizione di legge. Si vedano le osserv. Prof. Longo, *supra*.

¹¹¹ Si veda *supra*, quanto osservato con riferimento al nuovo art. 22, par. 1-bis, con riferimento alla scelta ad opera delle parti delle norme applicabili al merito della controversia ed ai limiti che tale scelta è destinata ad incontrare, specie a seguito dell'abrogazione dell'art. 834 c.p.c.

¹¹² L'Avv. Capucci propone di sostituire con: **“la definizione delle”**.

¹¹³ L'Avv. Capucci propone di sostituire con **“da applicarsi al”**. Forse la modifica non è opportuna, in quanto l'uso dell'espressione “da applicarsi” potrebbe ingenerare confusione nel lettore meno accorto con il diverso profilo delle norme applicabili al merito (N.d.R.).

¹¹⁴ Osserv. Avv. Perrini: Riterrei di terminare la regola di tale lettera a “... nel procedimento”, poiché le modalità di decisione solo su documenti in assenza di udienza (26, n. 5) e di deliberazione per corrispondenza (30, n. 2) normalmente sono eventi di procedura che l'arbitro si trova ad affrontare in una fase avanzata dell'arbitrato. Chiedere un loro inserimento in sede di Atto di missione, ossia in un momento del tutto iniziale dell'arbitrato (redigendosi l'Atto di missione appena dopo le sole Domanda di arbitrato e la Risposta) mi sembra eccessivamente prematuro. Credo difficile pensare che l'arbitro in questo stadio del procedimento sia già in grado di prevedere l'assenza dell'udienza finale o le modalità pratiche di deliberazione del lodo. Tale previsione sembra contrastare inoltre con gli stessi artt. 26, n. 5, e 30, n. 2, che fanno sempre riferimento a “durante il corso o lo svolgimento del processo”, e con l'art. 26, nn. 2 e 4, che si riferisce alla possibilità per l'arbitro di fissare udienza/e nel corso dell'istruttoria o alla chiusura di quest'ultima, ossia a momenti successivi a quelli dell'Atto di missione. Anche da un punto di vista di sensibilità arbitrale potrebbe risultare sconveniente agli occhi delle parti (soprattutto del convenuto) che l'arbitro, fin da subito, dichiari per iscritto nell'Atto di missione la sua intenzione di non fissare un'udienza in contraddittorio, salvo poi eventualmente dover revocare la sua decisione allorché si accorga in un momento successivo che la sua prima impressione non era quella più consona alla migliore conduzione del procedimento arbitrale.

¹¹⁵ Inciso aggiunto recependo le osserv. dell'Avv. Capucci, il quale ha proposto l'inserimento della previsione del calendario delle attività processuali come parte dell'atto di missione, da indicarsi in una nuova lettera i). In proposito, una soluzione parzialmente diversa è prospettata nelle osserv. Avv. Bartolomucci: in conformità al regolamento d'arbitrato della I.C.C., sarebbe utile inserire in tale fase (esame del progetto di atto di missione da parte della Corte, art. 24 – N.d.R.) la redazione di un calendario delle operazioni, di natura meramente indicativa e non vincolante. In questo modo, infatti, si mette a disposizione delle parti il percorso procedurale e la relativa tempistica. Ha osservato al riguardo l'Avv. Carlevaris (osserv. 30 maggio 2007) che tale calendario potrebbe essere riportato in un atto separato. La questione ha formato oggetto d'esame nella riunione del 6 giugno 2007, nella quale si è deliberato di prevedere la redazione del calendario in un atto separato e, inoltre, su proposta del Prof. Punzi, di precisare che esso debba riguardare unicamente le attività processuali essenziali e che esso possa essere modificato ove emergano ulteriori esigenze istruttorie.

¹¹⁶ Inciso aggiunto recependo le osserv. dell'Avv. Capucci di cui all'art. prec.

¹¹⁷ Il testo dei Regolamenti A.I.A. vigenti prevede che la concessione di tale proroga sia di competenza della Corte. Appare tuttavia eccessivo investire la Corte dell'onere di provvedere ad un adempimento che appare di modesta rilevanza.

Corte del progetto stesso¹¹⁸, può comunicare all'arbitro propri rilievi o suggerimenti relativamente al suo contenuto.

3. L'atto di missione, eventualmente modificato per tener conto dei rilievi o suggerimenti di cui al punto 2, viene sottoscritto dall'arbitro ed è trasmesso senza indugio alle parti ed alla Corte; qualora più siano gli arbitri, l'atto può essere formato per corrispondenza e può essere sottoscritto dal solo Presidente **per conto del Collegio**¹¹⁹.

Art. 25 - Regole di procedura¹²⁰

1. L'arbitro è libero di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che egli reputa più opportuno, rispettando le determinazioni assunte al riguardo dalle parti e portate a sua conoscenza **dalla Segreteria prima dell'accettazione dell'incarico**¹²¹, il principio del contraddittorio, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
2. Su delega dei componenti del collegio ovvero in difetto di maggioranza, lo svolgimento del procedimento è regolato dal Presidente.
3. L'arbitro, col consenso delle parti, può farsi assistere da un segretario¹²².

Art. 26 - Istruzione della controversia¹²³

1. L'arbitro istruisce la controversia nei tempi più brevi, **secondo il calendario indicato all'art. 23, secondo comma**¹²⁴.
2. L'arbitro, d'ufficio od anche su richiesta di parte, può fissare una o più udienze per ascoltare le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. **L'arbitro può anche assumere la deposizione dei testimoni presso la loro abitazione o il loro ufficio, ovvero assumere la**

¹¹⁸ Inciso inserito su proposta del Dr. Ferrante, al fine di tenere conto delle particolari esigenze che potranno presentarsi in relazione a controversie di particolare complessità, inserendo in questo modo un maggiore margine di flessibilità nella disciplina (N.d.R.).

¹¹⁹ Inciso inserito su proposta del Dr. Ferrante a scopo di maggiore chiarezza della norma (N.d.R.).

¹²⁰ Si richiamano le osserv. Avv. Selvaggi, già riportate *sub* art. 22: Dopo l'atto di missione e fino alla sottoscrizione del lodo, spetta agli arbitri la conduzione del procedimento; con l'obbligo di rispettare il patto di compromesso, le norme di legge inderogabili e l'atto di missione. Pertanto possono essere eliminati gli articoli da 22 a 28.

¹²¹ Modifica apportata su proposta del Dr. Ferrante al fine di coordinare la norma con la previsione inserita nell'art. 1.1 in merito alla conferma degli arbitri ad opera della Corte (N.d.R.).

¹²² Si vedano al riguardo le osservazioni Avv. Selvaggi: Mi sembra opportuno stabilire:

a) che le funzioni di segreteria, se attribuite all'A.I.A., vengano affidate a persona designata dalla stessa A.I.A. L'onere è compreso nelle spese amministrative;

b) che gli arbitri possono essere autorizzati a nominare un segretario; che sarà tenuto ad osservare il presente regolamento e riceverà a carico degli arbitri un compenso nella misura che sarà stabilita dall'A.I.A.;

c) le funzioni del segretario, precisando se è responsabile della verbalizzazione delle udienze; al segretario non è consentito di partecipare alle riunioni del Collegio in camera di Consiglio.

E' opportuno precisare che il Collegio Arbitrale deve verbalizzare le decisioni assunte in camera di Consiglio, che tale verbale è affidata al presidente, fino alla sottoscrizione del lodo. Il verbale di camera di consiglio tenuta per videotelefono deve essere sottoscritto dai tre arbitri.

¹²³ Si richiamano le osserv. Avv. Selvaggi, già riportate *sub* art. 22: Dopo l'atto di missione e fino alla sottoscrizione del lodo, spetta agli arbitri la conduzione del procedimento; con l'obbligo di rispettare il patto di compromesso, le norme di legge inderogabili e l'atto di missione. Pertanto possono essere eliminati gli articoli da 22 a 28.

¹²⁴ Inciso aggiunto recependo un'osserv. dell'Avv. Capucci, il quale propone l'inserimento della seguente ulteriore frase: **“Detto calendario potrà essere modificato dal Collegio arbitrale e le modifiche dovranno essere comunicate alle parti e alla Corte.”** Si veda *supra*, *sub* art. 23, 2° comma.

deposizione richiedendo ai testimoni di rispondere per iscritto a quesiti, entro il termine che egli stesso potrà fissare¹²⁵. Il testimone dovrà dichiarare di avere redatto personalmente il testo della risposta. In ogni caso l'arbitro può valutare liberamente la deposizione scritta.¹²⁶

Qualora più siano gli arbitri, l'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata, dal collegio, ad uno di essi.

3. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge, **anche al fine di fare ordinare la comparizione dei testimoni innanzi a sé¹²⁷**; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Nell'ipotesi in cui la comparizione dei testimoni ovvero l'assunzione di altro mezzo di prova sia disposta con ordinanza dell'autorità giudiziaria, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione¹²⁸.

4. Chiusa l'istruttoria, l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed indire un'udienza per la discussione orale.
5. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, **concordemente¹²⁹** lo domandano o vi consentono in forma scritta, salva sempre la loro facoltà di presentare memorie nei modi e nei termini stabiliti dall'arbitro.

Art. 27 - Udienza

1. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti, accreditati dalla parte interessata.
3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta senza dare valida giustificazione, l'arbitro, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata, ha il potere di procedere **allo svolgimento dell'udienza¹³⁰**.

Art. 28 - Termine per pronunciare il lodo

1. Salvo diversa determinazione della Corte, l'arbitro deve **pronunciare¹³¹** il lodo entro **duecentoquaranta giorni¹³²** dalla data in cui il fascicolo gli è pervenuto dalla Segreteria.

¹²⁵ Inciso di cui si propone l'inserimento, recependo quanto risulta dalla specifica disciplina dell'istruzione probatoria recata dall'art. 816-ter, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 40/06.

¹²⁶ Inciso il cui inserimento è stato proposto dall'Avv. Selvaggi nella comunicazione da lui inviata in vista della riunione del 16/03.

¹²⁷ Inciso di cui si propone ugualmente l'inserimento, recependo l'articolata disciplina di cui al citato art. 816-ter c.p.c.

¹²⁸ Come sopra, riflettendo quanto previsto all'art. 816-ter, par. 4 sopra citato, osserv. Avv. Capucci.

¹²⁹ Espressione di cui appare opportuno l'inserimento, a seguito di quanto osservato dall'Avv. Carlevaris (osserv. 30 maggio 2007): "non mi pare sufficientemente chiaro dall'attuale tenore della norma, se occorra una richiesta congiunta delle parti affinché l'arbitro statuisca sui soli documenti, o se è invece sufficiente la richiesta di una sola parte". L'inserimento di tale precisazione è stato approvato nella riunione del 6 giugno 2007.

¹³⁰ Disposizione così riformulata a seguito delle osservazioni del prof. Punbzi in data 23/07/07 (precedentemente recitava: "di procedere all'udienza").

2. Il termine per **pronunciare** il lodo può essere prorogato dalla Corte su domanda motivata dell'arbitro o di una delle parti oppure d'ufficio. **Eventuali ordinanze dell'arbitro che possano implicare o indicare una proroga del termine per la pronuncia del lodo dovranno essere sottoposte alla Corte per l'approvazione¹³³.**
3. Dopo la scadenza del termine, l'arbitro rimane investito delle proprie funzioni agli effetti di quanto stabilito nell'articolo 36¹³⁴.

Art. 29 - Accordo delle parti sulla composizione della controversia

1. Le parti, qualora – prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro – si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta alla Corte, chiedendo che sia posto termine al procedimento.
2. Le parti, qualora dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro si accordino per comporre la controversia, ne danno comunicazione scritta all'arbitro – **informandone la Segreteria** – dichiarando di esonerarlo dall'obbligo di pronunciare il lodo; l'arbitro ne prende atto e ne informa per iscritto la Corte, **alla quale compete di dichiarare l'estinzione del procedimento.**

¹³¹ Il Prof. Corapi ha proposto di sostituire le espressioni “emettere” e “emissione”, riferite al lodo, con “**pronunciare**” e “**pronuncia**”. La questione ha formato oggetto d’esame nella riunione del 6 giugno 2007, nella quale tale proposta è stata accolta, tenuto conto anche di quanto osservato dal Prof. Punzi, nel senso che facendo uso dell’espressione “emettere” potrebbe intendersi ricompreso nel termine anche l’ulteriore lasso di tempo occorrente per la sua comunicazione alle parti, con evidente eccessiva riduzione del termine per l’attività concretamente decisoria.

¹³² Da notare che l’art. 820 c.p.c., così come modificato dal D.lgs. n. 40/06, prevede che in assenza di apposita previsione ad opera delle parti, il termine di duecentoquaranta giorni (pari a otto mesi) per la pronuncia del lodo. Il Regolamento A.I.A., chiaramente, può continuare a prevedere, nell’interesse di una più celere definizione della controversia, un termine più breve. Osserv. Avv. Capucci: Mi permetto di riproporre la considerazione dell’esiguità del termine, anche se condivido l’idea che la celerità del procedimento debba essere un *appeal* per gli utenti. Nello stesso senso si è espresso anche il Prof. Corapi, il quale propone un allineamento della previsione del regolamento alla nuova disciplina legislativa, prevedendo quindi un termine di **duecentoquaranta giorni**. Ha osservato al riguardo che la maggiore brevità del termine non appare poter costituire un elemento di preferenza per le parti, mentre la previsione di un termine diverso da quello legislativamente previsto può apparire suscettibile di creare confusione. Ha osservato, inoltre, il Prof. Punzi che, dovendo, ai sensi dell’art. 31, par. 1, del regolamento, il progetto finale di lodo essere trasmesso alla Corte almeno venti giorni prima della scadenza del termine in questione, appare più congruo estenderlo a duecentoquaranta giorni secondo la previsione normativa. Merita, inoltre, menzionare un’ulteriore soluzione prospettata dal Prof. Auletta, nel senso che, in alternativa al prevedere un termine rigido prefissato, potrebbe essere contemplato un termine mobile, legato al compimento dell’ultimo atto istruttorio.

¹³³ Inciso di cui appare opportuno l’inserimento, ad evitare la tendenza già affiorata di condizionare la facoltà, finora indiscussa, spettante alla Corte di fissare e prorogare il termine per l’emanazione del lodo, attraverso “ordinanze” degli arbitri che possono anche essere accettabili per gli arbitrati *ad hoc* ma non per quelli amministrati, quale quello A.I.A., in cui la Corte non può rinunciare a tenere sotto controllo detto termine e le sue proroghe in parallelo con l’altro compito di controllare il parallelo divenire della formazione e di modifica del deposito “provvisorio”, a garanzia delle spettanze dell’arbitro, dell’eventuale segretario, dell’eventuale consulente, ecc. Al riguardo, in occasione della riunione del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico A.I.A. del 31 luglio 2007, è intervenuto anche l’Avv. Luigi Biamonti, il quale ha espresso alcune perplessità in ordine all’opportunità di tale previsione, della quale, sentite le osservazioni del Prof. Punzi e del Dr. Ferrante, alla maggioranza dei presenti è parso opportuno il mantenimento (Nota redazionale).

¹³⁴ Con riferimento alla norma, osserva il Prof. Auletta che difetta il coordinamento col nuovo art. 821, comma 2. Tale norma prevede, invero, che, “Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento”. Al riguardo, secondo quanto anche in altra sede osservato, deve ritenersi che il nuovo art. 832 c.p.c. consenta alle istituzioni arbitrali di derogare nei propri regolamenti alla disciplina del codice di rito, eccetto per quanto riguarda i profili relativamente ai quali la norma stessa prevede un limite a tale facoltà, ovvero relativamente alle garanzie processuali fondamentali (N.d.R.).

3. Le parti possono chiedere per iscritto all'arbitro di emettere il lodo sulla base delle concordi richieste da esse formulate; l'arbitro **può redigere**¹³⁵ il progetto di lodo sulla base delle richieste stesse e **sottoporlo**¹³⁶ alla Corte, in conformità dell'articolo 31.

Art. 30 - Lodi parziali e definitivi – modalità di deliberazione

1. **Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti**¹³⁷ **gli arbitri, anche in conferenza videotelefonica. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale**¹³⁸. **Se non si forma una maggioranza, il Presidente del collegio arbitrale decide da solo**¹³⁹, **purché la disciplina legislativa e regolamentare applicabile lo consenta**¹⁴⁰.

¹³⁵ Questa parte della norma ha formato oggetto di un'osservazione dell'Avv. Carlevaris (osserv. 30 maggio 2007), il quale ne ha suggerito una riformulazione nel senso di rendere maggiormente vincolanti per gli arbitri le concordi richieste delle parti. La questione ha formato oggetto d'esame nel corso della riunione del 6 giugno 2007, nella quale si è infine raggiunta la soluzione di lasciare invece agli arbitri un opportuno margine di discrezionalità nel seguire le richieste delle parti, in considerazione del fatto che, pur sempre, la responsabilità per la pronuncia del lodo incombe agli arbitri.

¹³⁶ Modifica conseguente alla precedente (la norma precedentemente recitava "lo sottopone").

¹³⁷ Si è ritenuto opportuno ribaltare la formulazione adottata nella precedente versione della bozza, che prevedeva la deliberazione in conferenza personale – anche videotelefonica – salva diversa volontà delle parti, alla luce delle osservazioni formulate da diversi partecipanti alla riunione A.I.A. del 16/03 (si vedano, in particolare, le osservazioni del Prof. Bernardini) nel senso che la norma così come precedentemente formulata si presentava più restrittiva rispetto alla nuova disciplina legislativa di cui all'art. 823 c.p.c. (v. nota seguente).

¹³⁸ Modifiche introdotte a seguito delle conclusioni della riunione del Gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Carmine Punzi il 6 giugno 2007, tenuto conto degli interventi anche scritti di: Prof. Ferruccio Auletta, Prof. Piero Bernardini, Avv. Andrea Carlevaris, Prof. Diego Corapi, Avv. Wally Ferrante, Prof. Andrea Giardina, Prof. Giovanni E. Longo, Avv. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Avv. Mario Mendicini, Prof. Giorgio Meo, Avv. Marco Perrini, Prof. Gian Luigi Tosato.

Da notare, peraltro, che l'art. 823 – così come modificato dal D.lgs. n. 40/06 – prevede che il lodo sia deliberato a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, e che ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una sua parte, sia deliberato dagli arbitri in conferenza personale. Conformemente a ciò, la predetta norma prevede inoltre, quanto alla sottoscrizione del lodo – non innovando rispetto alla disciplina previgente – che la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri sia sufficiente, se accompagnata dalla menzione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

¹³⁹ Con riguardo alla previsione, mutuata dall'art. 30 del Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale, della decisione ad opera del solo presidente del collegio nel caso in cui non si formi una maggioranza, si può osservare che, pur essendo venuta meno la previsione dell'abrogato art. 837 c.p.c., che relativamente all'arbitrato internazionale consentiva alle parti di derogare al requisito della deliberazione a maggioranza, l'attuale art. 832 c.p.c., relativo alla disciplina dell'arbitrato amministrato, consente alle parti di sottoporre il procedimento arbitrale alla disciplina recata da un regolamento adottato da un'istituzione arbitrale, con l'effetto, desumibile *a contrario* dall'art. 832, 6° comma, di escludere la disciplina del procedimento dettata dal codice, nei limiti previsti dallo stesso art. 832 – con particolare riguardo alle previsioni dei commi 4 e 5, che attengono al potere di nomina degli arbitri e alla disciplina dei casi di sostituzione e ricasazione – e dalla convenzione arbitrale. E' stato nondimeno osservato da diversi partecipanti alla riunione A.I.A. del 16/03 (Osservazioni Prof. Bernardini, Avv. Selvaggi, Prof. Auletta) che la regola della deliberazione del lodo a maggioranza appare costituire un principio fondamentale cui la nuova disciplina è ispirata, apparendo come tale difficilmente derogabile ad opera del regolamento prescelto dalle parti. Osserva in particolare il Prof. Auletta: pongo il problema della derogabilità della regola maggioritaria, sul che sono perplesso. Registro l'opinione di Briguglio, *La dimensione transnazionale dell'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 2005, 687, il quale "non cred[e] che il venir meno dell'art. 837 (per altro mai espressamente allusivo a tali ipotesi) valga ad impedire che soluzioni di questo genere siano adottate sulla base della volontà delle parti ex art. 816-bis, comma 1 e se del caso mediante relatio a disposizione di regolamento di arbitrato amministrato"; opinione che, seppure favorevole, denota certo l'esistenza del problema, sul quale nemmeno il recente intervento di De Nova in *Riv. arb.* 2006 prende posizione. Si vedano anche osserv. Avv. Selvaggi: Ho seri dubbi sulla ammissibilità della decisione unitaria del solo terzo arbitro, se ciò non è espressamente stabilito dalle parti nel patto compromissorio o nell'atto di missione sottoscritto. La questione ha formato oggetto d'esame nell'ambito della riunione del 6 giugno 2007, nella quale si è alla fine deliberato di mantenere tale previsione, la quale appare costituire un opportuno strumento al fine di evitare di forzare il raggiungimento di una maggioranza, pur tenuto conto delle perplessità sopra riportate in ordine alla compatibilità di tale soluzione con la regola maggioritaria, alla quale si

- 2.¹⁴¹ **Se le parti, anche durante lo svolgimento del procedimento, non hanno disposto diversamente¹⁴², gli arbitri possono deliberare per corrispondenza¹⁴³.**
3. Anche in caso di arbitrato irrituale il lodo deve essere sommariamente motivato a meno che le parti, d'accordo, non abbiano stabilito diversamente¹⁴⁴.
4. Gli arbitri pronunciano anche sulle spese di arbitrato e di difesa e, ove non ritengano di compensarle totalmente, stabiliscono in quale proporzione gravano sulle parti e le liquidano in conformità delle determinazioni adottate al riguardo dalla Corte, **secondo l'articolo 31¹⁴⁵.**
5. Sia il lodo parziale sia il lodo definitivo sono inappellabili e, con l'accettazione del presente Regolamento, le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 31 - Trasmissione alla Corte del progetto di lodo per la determinazione dell'onorario e delle spese dell'arbitro¹⁴⁶

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per **la pronuncia del¹⁴⁷** lodo, l'arbitro trasmette alla Corte il proprio progetto di lodo finale - corredato dei requisiti necessari - nonché ogni altro utile elemento per le determinazioni della Corte sulla liquidazione delle spese.
2. La Corte – tenuto conto della tariffa dei servizi arbitrali **e, in particolare, delle eventuali tariffe che per disposizione di legge si debbano applicare in relazione agli arbitrati riguardanti determinate materie¹⁴⁸**, e di ogni altro elemento utile – determina l'onorario e le spese

riconosce tendenzialmente carattere imperativo. Un'avvertenza in proposito verrà inserita nella presentazione del nuovo regolamento.

¹⁴⁰ A seguito delle osservazioni del prof. Punzi in data 23/07/07, è stato eliminato il capoverso della norma, che recitava: **“Ciascuna parte può chiedere che il lodo, o un parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale”**, in quanto in contraddizione con la modifica apportata con l'art. 823 c.p.c. (v. nota 134 e 135).

¹⁴¹ La rinumerazione dei commi appare necessaria stante il richiamo, da parte dell'art. 23 lett. h), all'art. 30 n. 2, che riproduce il richiamo dell'art. 23, lett. g) del Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale.

¹⁴² Anche a questo riguardo è parso opportuno ribaltare la precedente formulazione, che subordinava la possibilità per gli arbitri di deliberare per corrispondenza all'espressa richiesta delle parti, seguendo le osservazioni formulate in occasione della riunione A.I.A. del 16/03, nel senso dell'inopportunità di restringere il margine di autonomia che la nuova disciplina dell'art. 823 c.p.c. lascia agli arbitri (v. in particolare osservazioni Prof. Bernardini).

¹⁴³ Come sopra (cfr. art. 30, par. 2, reg. A.I.A. per l'arbitrato internazionale).

¹⁴⁴ Al riguardo, potrebbe porsi la questione se la previsione del potere delle parti di escludere l'obbligo di motivazione del lodo arbitrale irrituale non contrasti con l'espressa previsione dell'art. 823, n. 5, c.p.c. (corrispondente al n. 3 del testo previgente della norma), nel senso che il lodo debba recare un'esposizione sommaria dei motivi. Al riguardo, se si interpreta la disciplina espressa dell'arbitrato irrituale contenuta nell'art. 808-ter c.p.c. come destinata ad applicarsi ad esclusione della restante disciplina recata dal codice di rito, la quale, quindi, si applicherebbe unicamente all'arbitrato rituale (si veda in questo senso, tra i primi commentatori, VERDE G., *Arbitrato irrituale*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 665 ss., spec. p. 671 ss.), la questione non avrebbe ragione di porsi, potendo il lodo arbitrale irrituale essere impugnato, in quanto atto di natura negoziale, solo per i motivi espressamente contemplati dallo stesso art. 808-ter, tra i quali non figura il difetto di motivazione, salvo ove le parti avessero, invece, espressamente previsto che il lodo dovesse essere motivato (Art. 808-ter, 2° c., n. 4). (Nota redazionale).

¹⁴⁵ Precisazione risultante dall'art. 30 del Regolamento A.I.A. relativo all'arbitrato internazionale.

¹⁴⁶ Inciso aggiunto, a seguito di quanto osservato dal Prof. Punzi nella riunione A.I.A. del 6 giugno 2007, al fine di chiarire che il procedimento previsto dalla norma riguarda la determinazione non già delle sole spese, bensì anche l'onorario dell'arbitro.

¹⁴⁷ Modificato in base alle motivazioni esposte *supra*, sub art. 28, nota 122.

¹⁴⁸ Inciso inserito con riguardo alla nuova disciplina dell'arbitrato nei lavori pubblici, risultante dall'art. 241, comma 12 D.Lgs. n. 163/06, ove si prevede che il collegio arbitrale è comunque tenuto all'applicazione delle tariffe allegata al regolamento adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 dicembre 2000, n. 398.

dell'arbitro (incluse le spettanze dell'eventuale segretario) ed i diritti amministrativi come pure l'onorario e le spese del consulente nominato dall'arbitro nonché, ove del caso, le spese legali ragionevolmente sostenute dalle parti per la propria difesa.

3. Le determinazioni della Corte sono vincolanti per tutti gli interessati.
4. La Segreteria si assicura che le somme previamente depositate dalle parti siano sufficienti a coprire le spese di arbitrato e, in caso contrario, chiede alle parti le necessarie integrazioni¹⁴⁹.
5. Sintantoché le parti, od una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento all'A.I.A. delle somme richieste, la Corte può sospendere la restituzione del progetto di lodo all'arbitro.

Art. 32 - Spese di arbitrato; loro determinazione in caso di anticipata estinzione del procedimento

1. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia del lodo, la determinazione e la ripartizione fra le parti delle spese d'arbitrato sono fatte dalla Corte, tenuto conto degli elementi e delle proposte **formulate**¹⁵⁰ dall'arbitro e dalla Segreteria.
2. Le anzidette determinazioni sono vincolanti per le parti e per l'arbitro.

Art. 33 - Responsabilità delle parti e funzione dell'A.I.A. in materia di spese di arbitrato

1. Le spese di arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
2. L'A.I.A. – per quanto riguarda pagamenti da essa effettuati agli arbitri, ai conciliatori, arbitratori e consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario di cui questi dovessero servirsi – svolge funzioni di mera tesoreria ed opera in nome e per conto delle parti.

Art. 34 - Redazione e comunicazione del lodo

1. L'arbitro, ricevuto in restituzione il progetto di lodo, lo completa con la liquidazione delle spese in conformità delle determinazioni della Corte, lo redige in tanti originali quante sono le parti più uno e lo sottoscrive. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono avvenire in date e in luoghi diversi – **ed anche in paesi diversi da quello della sede dell'arbitrato purché la disciplina legislativa e regolamentare applicabile lo consenta** –¹⁵¹ e devono essere accompagnate **dall'indicazione del luogo e della data**¹⁵² in cui sono apposte.

¹⁴⁹ La norma ha da ultimo formato oggetto di un'osservazione dell'Avv. Carlevaris (osserv. 30 maggio 2007), in cui egli propone una riformulazione nel senso di incoraggiare la Segreteria, con il concorso dell'arbitro, a monitorare le spese del procedimento con sufficiente anticipo, e a procedere ad integrare l'anticipo durante la procedura ogniqualvolta abbia l'impressione che il deposito esistente non garantisca un'integrale copertura (Nota redazionale).

¹⁵⁰ Parola inserita in luogo dell'espressione "sottopostile" contenuta nel testo precedente, a seguito delle osservazioni del prof. Punzi in data 23/07/07.

¹⁵¹ Inciso inserito, in sostituzione delle parole "ed anche all'estero" contenute nel testo dei Regolamenti di arbitrato attualmente vigenti, al fine di rendere più adeguata la formulazione della norma alle esigenze poste dall'arbitrato internazionale.

¹⁵² Così riformulato a seguito delle osservazioni del Prof. Punzi in data 23/07/07, il quale ha sottolineato l'opportunità che sia indicato anche il luogo di apposizione delle singole sottoscrizioni, dato che queste possono essere apposte anche in luoghi e in paesi diversi.

2. Qualora il lodo sia sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve esser dato atto che esso è stato deliberato **con la partecipazione di tutti gli arbitri e, ove sia stato richiesto da uno o più arbitri**¹⁵³, in conferenza personale di tutti, **anche videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30, par. 2, per corrispondenza**, e deve esser dichiarato che la minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. **Nel caso in cui il lodo sia emesso dal solo Presidente ai sensi dell'art. 30, par. 1, ultima parte**¹⁵⁴, deve essere dato atto che esso è stato deliberato **con la partecipazione di tutti gli arbitri e, ove sia stato richiesto dalle parti, in conferenza personale di tutti, anche videotelefonica, ovvero, ai sensi dell'art. 30, par. 2, per corrispondenza, dando altresì atto, ove del caso, dell'impossibilità di formare una maggioranza**¹⁵⁵.
3. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dall'arbitro a ciascuna parte entro dieci giorni dalla (ultima) sottoscrizione, contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno; la ricevuta va inviata alla Segreteria non appena possibile. L'arbitro deve, senza indugio, depositare un originale del lodo presso la Segreteria, **oltreché presso le sedi in cui ciò sia previsto dalla legge in relazione ai lodi emessi in determinate materie**¹⁵⁶.

Art. 35 - Custodia degli atti processuali

1. Esaurito il procedimento – e fatte salve le esigenze determinate dall'applicazione dell'articolo 36 – l'arbitro trasmette il fascicolo alla Segreteria.
2. La Segreteria, su richiesta delle parti, da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, provvede a restituire alle stesse gli atti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e che le siano stati restituiti dall'arbitro¹⁵⁷.
3. Il fascicolo d'ufficio resta in custodia presso la Segreteria per cinque anni¹⁵⁸.

Art. 36 - Correzione ed integrazione del lodo

1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti, **e comunque prima che il lodo abbia avuto esecuzione**¹⁵⁹, la Corte, d'ufficio o su richiesta di parte o dell'arbitro, può incaricare l'arbitro di avviare un procedimento per rimediare ad eventuali omissioni ovvero errori materiali o di calcolo, di cui il lodo appaia affetto.

¹⁵³ Inciso inserito per adeguare la norma alla diversa formulazione proposta relativamente all'art. 30, a seguito di quanto osservato nella riunione A.I.A. del 16/03 (v. in particolare osserv. Prof. Bernardini e Avv. Selvaggi) e delle successive osservazioni formulate dal Prof. Punzi e dal Prof. Bernardini (v. *supra*, nota 135).

¹⁵⁴ Si richiamano con riguardo a tale previsione le osservazioni del Prof. Auletta, *supra*, sub art. 30, par. 1, ult. periodo.

¹⁵⁵ L'inserimento dell'inciso tra parentesi quadre si rende opportuno ove si ammetta, nell'art. 30, la previsione della decisione da parte del solo presidente del collegio in caso di impossibilità di formare una maggioranza (v. *supra*, nota 75). Esso appare invece superfluo ove, per le ragioni sopra esposte, tale previsione sia considerata incompatibile con il carattere asseritamente inderogabile della previsione legislativa della deliberazione a maggioranza.

¹⁵⁶ Con particolare riferimento all'obbligo imposto dall'art. 35, c. 5-*bis*, del D.lgs. n. 5/2003, con riferimento alle controversie in materia societaria, di depositare presso il registro delle imprese il lodo che decida sull'impugnazione di delibera assembleare – così come l'ordinanza che disponga la sospensione della delibera impugnata – e dall'art. 241, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. n. 163/06 (c.d. Codice degli appalti), che mantiene l'obbligo di depositare presso la Camera arbitrale dei lavori pubblici i lodi emessi in materia.

¹⁵⁷ Osserv. Avv. Selvaggi: Mi sembra che l'inizio di procedimento di esecuzione sulla base del lodo, renda impossibile la restituzione degli originali.

¹⁵⁸ La previsione appare rispondere a quanto osservato dall'Avv. Selvaggi: Mi sembra opportuno porre un termine per la custodia di tutti gli atti di parte, se non sia stata fatta richiesta di restituzione e non sia stata proposta impugnazione contro il lodo.

¹⁵⁹ Inciso di cui l'Avv. Selvaggi propone l'inserimento nelle proprie osservazioni in vista della riunione del 16/03.

2. L'arbitro, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, procede sollecitamente all'esame della richiesta di correzione, eventualmente svolgendo l'attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Se ritiene di accoglierla, in tutto o in parte, invita le parti e la Segreteria a restituirgli senza indugio il testo originale del lodo e trasmette, al più presto, e comunque non oltre il termine fissato dalla Corte, il progetto della decisione di correzione alla Corte ai fini della determinazione delle spese.
4. Ricevuti tutti gli esemplari, l'arbitro effettua la integrazione o correzione mediante scritturazione, in calce, di una postilla sottoscritta e datata, con l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata, e provvede alla comunicazione del lodo corretto alle parti ed alla Segreteria; ove non riesca a raccogliere tutti gli originali, l'arbitro redige nuovamente il lodo con l'integrazione o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente emesso, e dà sollecita comunicazione alle parti ed alla Segreteria del lodo integrato e corretto, **nelle forme dell'art. 34¹⁶⁰**.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 30 e 34.

Art. 37 - Obbligo di osservanza e di riservatezza

Accettando l'incarico, l'arbitro, l'arbitratore, il perito ed il conciliatore assumono l'obbligo di osservare il presente Regolamento e si impegnano alla riservatezza per quanto riguarda lo svolgimento e l'esito del procedimento. Gli stessi obblighi assumono le parti, **i difensori, i consulenti tecnici d'ufficio e di parte, i testimoni**, coloro che intervengono nel procedimento quali ausiliari e **quanti altri siano richiesti ed ammessi a partecipare ai procedimenti amministrati dall'A.I.A.**, informati di tale obbligo all'atto della nomina o dell'ammissione.

Art. 38 - Regola generale

In ogni caso non previsto dal Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso.

Art. 39 - Entrata in vigore e modificazione del Regolamento e della tariffa dei servizi arbitrali¹⁶¹

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2008**.

Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti alle norme precedentemente in vigore, salvo diverso accordo delle parti e dell'arbitro o decisione dell'arbitro sentite le parti; in caso di disaccordo, decide la Corte.

¹⁶⁰ Precisazione recata dal Regolamento A.I.A. per l'arbitrato internazionale, all'art. 36, par. 4.

¹⁶¹ L'intero articolo è stato riformulato. Relativamente alla tariffa appare discutibile se possa dirsi sussistente l'*eadem ratio* per la quale deve escludersi che le modifiche del regolamento possano trovare applicazione nei riguardi degli arbitrati in corso. Sembra, infatti, poco razionale che ad un arbitrato che abbia inizio, ad esempio, nel giugno del 2007 e magari finisca un anno o due anni dopo si applichi la tariffa in vigore precedentemente al 1° luglio, salvo diverso accordo delle parti – che tendenzialmente propenderanno per l'applicazione della precedente rispetto alla nuova e inevitabilmente più elevata tariffa – e dell'arbitro che, naturalmente, propenderà per la soluzione opposta. Resterebbe isolata – tra l'altro, senza che la sua posizione si possa assumere come determinante nel caso di specie e che comunque sarebbe non facile da prendere – la determinazione della Corte in proposito.

La nuova tariffa dei servizi arbitrali (allegata) entra in vigore il **1° gennaio 2008** e si applica ai procedimenti iniziati a partire da tale data.

2. L'AIA è libera di modificare il Regolamento e la tariffa dei servizi arbitrali, **ferma restando, salva diversa volontà delle parti, l'applicazione del Regolamento vigente al momento in cui il procedimento arbitrale ha avuto inizio agli arbitrati in corso**¹⁶².

Eventuali modifiche della tariffa entreranno in vigore 30 giorni dopo che ne sia stata data notizia, in forme appropriate, compreso l'inserimento dell'informazione nel sito dell'A.I.A.¹⁶³

3¹⁶⁴ – Il procedimento arbitrale deve considerarsi instaurato, conformemente all'art. 6, par. 1, alla data in cui la domanda d'arbitrato è notificata, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte¹⁶⁵. Nel caso in cui la medesima domanda sia rivolta contro una pluralità di parti, rileva il momento in cui essa sia notificata a tutte le parti¹⁶⁶. Qualora di una parte manchi l'indirizzo bisognerà provvedere con appropriate forme da stabilire caso per caso.

¹⁶² Appare opportuno ribadire anche con riguardo alle successive modifiche la regola che il primo comma enuncia con riferimento all'entrata in vigore del regolamento. Tale soluzione appare, peraltro, imporsi anche ai sensi dell'art. 832, 3° comma, c.p.c., il quale fa ugualmente salva la diversa volontà delle parti, le quali potrebbero, ad esempio, riservarsi di non accettare le modifiche del regolamento anteriori all'inizio del procedimento arbitrale ma successive alla conclusione dell'accordo arbitrale, ovvero, all'opposto, optare per l'applicazione nel prosieguo del procedimento delle disposizioni del regolamento come modificate successivamente all'avvio del procedimento (Nota redazionale). A fini di chiarezza, il Prof. Bernardini nelle proprie osservazioni presentate in relazione alla riunione A.I.A. del 16 marzo, propone, a fini di chiarezza, l'inserimento dell'inciso: **“con effetto, salva diversa volontà delle parti, sui procedimenti arbitrali instaurati in data successiva”** in alternativa alla frase di cui si è proposto l'inserimento nel testo. L'Avv. Selvaggi, nelle proprie osservazioni presentate in relazione alla riunione, propone l'inserimento della seguente ulteriore specificazione: **“Nel caso di espressa dichiarazione di applicabilità delle modifiche ai procedimenti in corso, dovranno essere stabilite le norme transitorie, al fine di determinare da quale atto derivi l'applicazione delle nuove norme.”**

¹⁶³ Inciso il cui inserimento è stato proposto dal Dr. Ferrante allo scopo di prevedere una disciplina apposita relativamente alle modifiche della tariffa arbitrale, in considerazione anche delle osservazioni formulate da alcuni partecipanti alle riunioni avutesi, in particolare dall'Avv. Perrini, il quale proponeva di inserire, al primo rigo dell'art. 39.2, accanto alle modificazioni del regolamento d'arbitrato, un riferimento anche alle modificazioni delle tariffe, a fini di coordinamento con l'art. 39, 1, ult. cpv. e con lo stesso primo rigo di tale comma/paragrafo 2 (N.d.R.).

¹⁶⁴ L'inserimento del comma 3 può apparire opportuno, secondo quanto osservato anche dall'Avv. Selvaggi, dato che entrambi i Regolamenti (tuttora vigenti) di arbitrato A.I.A. non disciplinano espressamente il momento in cui il processo arbitrale ha inizio, per quanto l'art. 6, par. 1, di entrambi i Regolamenti individui in maniera sufficientemente chiara la domanda di arbitrato come primo atto processuale idoneo a manifestare la volontà di ricorrere all'arbitrato A.I.A. Si può osservare al riguardo che, per quanto la norma richiamata faccia riferimento ad entrambi gli adempimenti costituiti dalla comunicazione alla Segreteria della Corte e dalla notificazione alla controparte, il momento della notificazione alla controparte – ovvero, nell'ipotesi contemplata ora espressamente dall'art. 816-*quater* c.p.c., di arbitrato con pluralità di parti, a tutte le controparti – conformemente sia al fondamento consensuale dell'arbitrato, sia alla centralità del rispetto del contraddittorio, debba essere rilevante al fine dell'avviamento del procedimento arbitrale, mentre la comunicazione della domanda alla Segreteria presenti invece un carattere strumentale al fine di consentire l'attivazione della Corte d'arbitrato A.I.A. con riferimento alle funzioni ad essa affidate dal regolamento. A sostegno della soluzione proposta, deve essere anche rilevato che alla notificazione della domanda di arbitrato sono anche ricondotti effetti rilevanti sul piano sostanziale, con particolare riferimento all'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, 4° comma, cod. civ., come introdotto dall'art. 25, 2° comma, della legge n. 25/1994 (Nota redazionale).

¹⁶⁵ Nel senso della soluzione proposta si vedano le osserv. Avv. Selvaggi: L'atto idoneo a dare inizio al procedimento arbitrale è, a mio parere, la notifica della domanda di arbitrato.

¹⁶⁶ Modificato, a seguito anche di un'osserv. dell'Avv. Perrini, per rendere inequivoco il fatto che ciascuna parte debba ricevere la propria copia notificata di domanda di arbitrato (e non conoscerne informalmente per via indiretta perché, ad es., una delle parti gliela ha trasmessa via fax), secondo quanto concordato nella riunione del 6 giugno 2007.